



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Corso di Laurea Magistrale in *Amministrazione,
Finanza e Controllo* (Ordinamento ex D.M.
270/2004)**

Tesi di laurea:

**GLI EFFETTI DEL DECRETO 139/2015 SUI NUOVI
BILANCI: IL CASO DEGLI INTANGIBLES**

Relatore

Ch. Prof. Moreno Mancin

Laureando

Massimo De Luca

Matricola: 857762

Anno accademico

2017/2018

*Ad Elena,
alla mia famiglia*

INDICE SOMMARIO

Introduzione	1
--------------	---

CAPITOLO PRIMO:

L'ORIGINE DELLA NUOVA NORMATIVA: LA DIRETTIVA 2013/34/UE E I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1.1. La Direttiva 2013/34/UE	
1.1.1 Premessa	3
1.1.2 Finalità e destinatari	3
1.1.3 Struttura	6
1.1.4 Le principali novità introdotte in Italia	8
1.1.5 L'ammortamento dell'avviamento e dei costi di sviluppo	12
1.2. IAS 38: Immobilizzazioni immateriali	
1.2.1. Lo IAS 38	14
1.2.2. Trattamento contabile	16
1.2.3. Vita utile e processo di ammortamento	19
1.3. IAS 36: Perdita di valore	
1.3.1. Lo IAS 36	21
1.3.2. Identificazione dei beni che possono aver subito una perdita	22
1.3.3. Trattamento contabile	23
1.3.4. Il valore recuperabile	27

1.4. Considerazioni	30
---------------------	----

CAPITOLO SECONDO:

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NEL BILANCIO D'ESERCIZIO FINO AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

2.1. Premessa	31
---------------	----

2.2. Trattamento, rilevazione e valutazioni successive	32
--	----

2.3. I beni immateriali	36
-------------------------	----

2.4. Gli oneri pluriennali	39
----------------------------	----

2.5. L'avviamento	49
-------------------	----

2.6. Profili fiscali	53
----------------------	----

CAPITOLO TERZO:

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ALLA LUCE DELLA NUOVA DIRETTIVA

3.1. Premessa	57
---------------	----

3.2. Le variazioni agli oneri pluriennali: le spese di ricerca e di pubblicità	57
---	----

3.3. La comparabilità	62
-----------------------	----

3.4. L'integrità del patrimonio netto	66
3.5. L'avviamento e la sua vita utile	68
3.7. Le informazioni da fornire in nota integrativa	71
3.8. Conseguenze fiscali (cenni)	74

**CAPITOLO QUARTO:
LA PERDITA DUREVOLE DI VALORE**

4.1. Premessa	76
4.2. Le scelte alla base del nuovo OIC 9	77
4.3. La perdita durevole di valore nella legislazione civilistica	77
4.4. Il metodo ordinario per la determinazione della perdita	79
4.5. Il metodo semplificato	81
4.6. Metodo ordinario e semplificato: applicazioni	85

**CAPITOLO QUINTO:
ANALISI DEGLI EFFETTI DELLA NUOVA NORMATIVA SUI BILANCI 2016**

5.1. Premessa	92
---------------	----

5.2. I costi di sviluppo	93
5.3. I costi di sviluppo: l'ammortamento	101
5.4. Un riepilogo	104
5.5. I costi di sviluppo: la qualità dell'informativa	106
5.6. L'avviamento	
108	
5.7. L'avviamento: ammortamento e vita utile	109
5.8. L'avviamento: le tecniche di stima della vita utile	111
5.9. L'avviamento: casi particolari	113
5.10. L'avviamento: la qualità dell'informativa	114
Conclusioni	118
Riferimenti bibliografici	121
Riferimenti normativi	128
Sitografia	128
Indice immagini	129

INTRODUZIONE

Con il decreto n. 139 del 25 luglio 2015 l'Italia ha fatto un ulteriore passo in avanti verso quel processo di armonizzazione contabile tanto voluto dalla Comunità Europea, quanto necessario, al fine di rendere più univoca per le aziende la redazione dei bilanci all'interno dell'unione economica europea.

Tale decreto è, infatti, il risultato del recepimento della direttiva 2013/34 UE di riforma contabile, cui tutti gli stati appartenenti all'Unione erano tenuti ad applicare.

Nel presente lavoro si proverà ad illustrare le variazioni intervenute nella redazione dei bilanci e gli effetti di tali variazioni su questi ultimi, focalizzando l'attenzione sulle immobilizzazioni immateriali, che hanno subito, con il decreto 139/2015, dei profondi cambiamenti.

Ovviamente, la presente trattazione non potrà prescindere da un'analisi, seppur breve, della Direttiva comunitaria 2013/34 UE.

Il primo capitolo sarà infatti dedicato allo studio delle fonti da cui poi la prassi contabile italiana da un lato con il Codice civile, e dall'altro con i principi contabili nazionali, ha "mutuato" l'attuale normativa.

Verranno quindi studiate la Direttiva comunitaria 2013/34/UE appunto, e due principi contabili internazionali IAS/IFRS: il n. 38, per quanto attiene gli *intangibles*, e il n. 36 per quanto riguarda la perdita di valore.

Terminato lo studio delle fonti dell'attuale quadro legislativo, si passerà ad analizzare approfonditamente le norme in tema di immobilizzazioni immateriali presenti nel Codice civile e, in modo più specifico, le disposizioni fornite dal documento contabile OIC 24 che tratta in maniera approfondita la materia.

In tale fase del lavoro si cerca di far comprendere come funziona e come funzionava il trattamento degli intangibili ante decreto per far capire meglio poi le variazioni che sono intervenute con l'attuale disciplina.

Nel terzo capitolo invece, si analizzeranno in maniera approfondita i nuovi articoli 2426 e 2427. In primis, dunque, sulla base di quanto scritto nelle disposizioni civilistiche e, in secondo luogo, su quanto scritto nel novellato OIC 24, pubblicato

nel dicembre 2016.

Non poteva mancare infine, per completezza di trattazione, lo studio della perdita durevole di valore con l'OIC 9 e, in particolar modo, dell'approccio semplificato, possibilità che viene data alle imprese di dimensioni minori per valutare la sussistenza di una perdita di valore di un'immobilizzazione.

Terminata la parte teorica, il lavoro si concluderà con un'analisi empirica in cui si proverà a capire in concreto come, per le prime aziende italiane per fatturato, le nuove disposizioni abbiano influenzato i bilanci dell'esercizio sociale 2016.

CAPITOLO PRIMO:
L'ORIGINE DELLA NUOVA NORMATIVA: LA DIRETTIVA 2013/34 E
I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1.1. Premessa

Il decreto 139 del 15 luglio 2015 rappresenta il frutto del recepimento, da parte dell'Italia, della direttiva 2013/34. Questa è, a sua volta, l'esito di un confronto attivato oramai da anni da parte della Commissione Europea, con il fine ultimo di aggiornare le precedenti disposizioni in materia contabile e uniformare a livello comunitario gli standard contabili.

La normativa in vigore rappresenta quindi un ulteriore avvicinamento verso l'armonizzazione contabile che già i principi IAS/IFRS¹ tentano di perseguire.

Nel presente capitolo verranno *in primis* delineate struttura e finalità della direttiva 2013/34/UE. Successivamente l'attenzione sarà posta sulle principali novità e sulle disposizioni in merito all'avviamento e ai costi di sviluppo con dei brevi cenni sull'informativa da dare in nota integrativa.

Nella "seconda parte", tenendo presente che il focus è sugli intangibili, verrà spiegato da chi è stata mutuata l'attuale normativa e, dunque, verranno trattati i principi IAS 38 "immobilizzazioni immateriali" e IAS 36 "Perdita di valore".

1.1.2. Finalità e destinatari

L'attuale quadro normativo è stato ideato in particolar modo per sostenere e permettere di sviluppare le piccole e medie imprese (da ora in avanti PMI).

La ratio di tale scelta è motivata dal preponderante ruolo che le piccole e medie imprese hanno nel tessuto economico europeo.

La necessità primaria è infatti quella di semplificare il più possibile gli adempimenti contabili a carico di queste ultime.

¹ Gli IAS, acronimo di International Accounting Standards, IFRS International Financial Reporting Standards. Sono i principi contabili internazionali e rappresentano il tentativo da parte della commissione Europea di standardizzazione delle regole per la redazione dei bilanci d'esercizio.

I principali obiettivi che si è posta la Direttiva sono:

- a) la semplificazione degli obblighi per quanto attiene l'informativa di bilancio;
- b) la riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle PMI;
- c) aumentare chiarezza e comprensibilità della *disclosure* finanziaria facilitando in tal modo l'adozione successiva degli standard contabili internazionali IAS/IFRS.

Una ulteriore novità della Direttiva è rappresentata dalla sua particolare struttura. Rispetto alle precedenti, infatti, che partivano da una formulazione di discipline specifiche per piccole, medie e grandi imprese e in seguito venivano fornite disposizioni generali, tale quadro normativo utilizza un approccio diametralmente opposto.

La struttura è infatti di tipo *bottom-up oriented*. Vengono infatti, in primis, declinate le disposizioni applicabili a tutte le tipologie societarie, e successivamente, di volta in volta, quelle aggiuntive applicabili alle imprese medie e grandi.

L'obiettivo è infatti, come già anticipato, quello di favorire le imprese di dimensioni minori riducendo gli oneri amministrativi aumentandone al contempo la chiarezza e comparabilità dei bilanci.

Le ragioni di tali scelte sono collegate alla volontà del legislatore comunitario di regolamentare la struttura portante dell'economia europea, rappresentata dalle micro-piccole-medie imprese.

Coerentemente con ciò, gli obblighi informativi previsti variano a seconda della tipologia di impresa o, meglio, della dimensione di questa.

Vengono individuate infatti quattro categorie di imprese utilizzando come parametri di differenziazione il totale degli attivi dello stato patrimoniale, il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e il numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio²:

² Sesana T., *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*. Ferrara, 2013, pp 24.

sono considerate “micro-imprese” le imprese che alla data di chiusura dell’esercizio non superano due dei tre seguenti limiti:

Tabella 1. Limiti per le micro-imprese

Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	Numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio
Euro 350.000	Euro 700.000	10

Sono considerate “piccole imprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano due dei tre seguenti limiti³:

Tabella 2. Limiti per le piccole imprese

Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	Numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio
Euro 4.000.000	Euro 8.000.000	50

Sono considerate “medie imprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano due dei tre seguenti limiti:

³ Nella pratica agli Stati membri è concesso stabilire soglie maggiori a quelle indicate purché entro euro 6.000.000 per quanto concerne lo stato patrimoniale e 12.000.000 per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

Tabella 3. Limiti per le medie imprese

Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	Numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio
Euro 20.000.000	Euro 40.000.000	250

Ovviamente la categoria delle “grandi imprese” è composta dalle imprese che superano i limiti indicati nell’ultima delle tre tabelle appena descritte.

Passando invece ai destinatari della Direttiva, questi sono, in sostanza rappresentati da tutte le imprese che non adottano i principi contabili IAS/IFRS. Inoltre, secondo il disposto dell’art. 5, devono applicare le leggi in oggetto:

- le società per azioni, in accomandita per azioni e a rischio limitato;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice se tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in S.p.a. o S.r.l.;
- le società di persone, qualora i soci, abbiano di fatto una responsabilità limitata grazie ad altre imprese che rientrano nei punti 1) e 2).

1.1.3. La struttura

La Direttiva presenta una struttura composta da 58 considerando 55 articoli relativi a diversi tipi di materie: redazione del bilancio d’esercizio e consolidato, revisione e relazione tra alcune tipologie di imprese e rispettivi stati membri.

I considerando, privi di valenza giuridica vera e propria, hanno il fine di illustrare i principi contabili alla base degli articoli presenti nella Direttiva.

Tralasciando i considerando che trattano le altre materie, di seguito elenco quelli relativi alla redazione del bilancio d’esercizio:

- il considerando n. 4 sottolinea la necessità che il bilancio d'esercizio sia in grado di fornire informazioni sia ai finanziatori che all'organismo interno in merito al possibile andamento societario;
- il considerando n. 5 individua come prime potenziali dirette interessate all'applicazione della direttiva le società per azioni le società a responsabilità limitata, le società in accomandita semplice in cui tutti i soci illimitatamente responsabili siano organizzati in società di capitali;
- il considerando n. 9 sottolinea come i bilanci d'esercizio debbano dare una rappresentazione «veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell'esercizio»;
- il considerando n. 10 evidenzia come la direttiva in esame tenga conto del principio del «pensare in piccolo» con l'obiettivo di evitare alle micro e piccole imprese oneri amministrativi inutili o sproporzionati;
- il considerando n. 12 sottolinea l'esigenza di distinguere tra loro le micro, le piccole, le medie e le grandi imprese sulla base dello stato patrimoniale, del ricavo netto delle vendite e delle prestazioni e dell'occupazione media d'esercizio;
- il considerando n. 15 sottolinea l'opportunità di esonerare le micro imprese dall'obbligo generale di pubblicazione dei bilanci, fermo restando la necessità che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate;
- 12 In realtà la Direttiva, negli articoli 34 e 35, non si occupa di modificare interamente la disciplina della revisione legale, ma rimanda alla direttiva 2006/43/CE attuata in Italia con il D.Lgs. 39/2010. L'unica variazione che viene proposta è quella relativa alla relazione di revisione disciplinata dall'art. 28 della Direttiva 2006/43/CE. 9
- il considerando n. 17 introduce il concetto del principio di rilevanza secondo il quale le informazioni considerate irrilevanti possono essere aggregate nei bilanci;
- il considerando n. 19 valuta la possibilità e la necessità di adottare il criterio di valutazione al valore equo sia per alcuni strumenti finanziari

che per attività diverse da queste;

- il considerando n. 23, si riferisce alla nota integrativa, giustificando la possibilità di un regime informativo limitato per le piccole imprese;
- infine, il considerando n. 52 prevede la possibilità di una valutazione sull'efficacia di tale nuovo regime e di una eventuale modifica. Sulla scorta delle sopra citate considerazioni e di tutte le altre, sono stati formulati i 55 articoli della Direttiva a loro volta suddivisi, secondo macro argomenti, in 11 capi : capo 1 – ambito di applicazione, definizione e categorie di imprese e gruppi di imprese (artt. 1-3). ; - capo 2 – disposizioni e principi generali (artt. 4-8); - capo 3 – stato patrimoniale e conto economico (artt. 9-14); - capo 4 – nota integrativa (artt. 15-18); - capo 5 – relazione sulla gestione (artt. 19-20); - capo 6 – bilanci e relazioni consolidati (artt. 21-29); - capo 7 – pubblicazione (artt. 30-33); - capo 8 – revisione dei conti (artt. 34-35); - capo 9 – disposizioni relative alle esenzioni e alle restrizioni sulle esenzioni (artt. 36- 40); - capo 10 – relazione sui pagamenti a favore dei governi (artt.41-48); - capo 11 – disposizioni finali (artt. 49-55).

1.1.3. Le principali novità e il recepimento in Italia

Si prova ora a capire le principali novità introdotte dalla Direttiva fornendo una panoramica generale degli interventi dettati dal legislatore comunitario.

Le novità, sostanzialmente, sono rappresentate da tre ordini di interventi: sui postulati del bilancio, sui criteri di redazione, sulla composizione e gli schemi del bilancio.

Non è certo questa la sede più adatta per la trattazione di queste tematiche, dunque in questo paragrafo mi limito alla trattazione solamente di alcuni di questi cambiamenti che saranno poi utili alla comprensione degli argomenti dei prossimi capitoli.

Modifiche negli schemi di bilancio

Rendiconto finanziario. Con le modifiche agli articoli 2423 co.1 e l'inserimento

dell'articolo 2425-ter diventa obbligatoria la redazione del rendiconto finanziario quale documento facente parte integrante del bilancio.

L'articolo 2425-ter così dispone: *“dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci⁴”*. Dalla compilazione di tale prospetto sono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese⁵.

Nota integrativa. Viene modificato l'art. 2426 in merito al contenuto della nota integrativa. Ora infatti le informazioni circa stato patrimoniale e conto economico vanno presentate rispecchiando l'ordine delle singole voci nei relativi schemi di appartenenza.

Sempre all'interno di questa vanno enunciati i fatti rilevanti avvenuti in seguito alla chiusura dell'esercizio⁶.

Componenti straordinari e conti d'ordine Il bilancio viene “alleggerito” con l'eliminazione dell'area straordinaria e dei conti d'ordine, allineandosi in questo modo alla prassi contabile internazionale.

Modifiche all'informativa delle varie categorie di imprese

Come anticipato in più riprese, la Direttiva mira alla riduzione degli oneri comunicativi per quanto attiene le imprese di dimensioni minori. Tale obiettivo viene perseguito accollando obblighi informativi sempre maggiori all'aumentare della dimensione della stessa⁷.

Vediamo di seguito, mediante l'aiuto di una tabella, per ciascuna categoria quanto disposto dalla Direttiva:

⁴ Codice civile articolo 2425-ter

⁵ Ciaponi F, Mandanici F.(2015), *“La costruzione del rendiconto finanziario secondo le indicazioni dell'OIC 10*, in *Amministrazione e Finanza*, n.3/2015, IPSOA.

⁶ Prima tale informazione era contenuta nella relazione sulla gestione

⁷ Vedi paragrafo 1.1.1.

Tabella 4. Documentazione da presentare in sede di bilancio per ogni categoria di impresa

TIPOLOGIA D'IMPRESA	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Micro imprese	Stato patrimoniale Conto economico
Piccole e medie imprese	Bilancio abbreviato contenente Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
Grandi imprese	Bilancio ordinario contenente stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario

Modifiche ai postulati di bilancio

Il principio di rilevanza. L'articolo 2423 viene modificato introducendo il principio di rilevanza, secondo cui *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”*⁸.

L'articolo 2 della Direttiva definisce il concetto di rilevante: *“lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente interessare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa”* e precisa che *“la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”*⁹

Il fine è di apportare un miglioramento all'informativa di bilancio rendendola così più comprensibile eliminando le informazioni banali e di scarsa rilevanza e utilità

⁸ Articolo 2423 Codice civile.

⁹ Direttiva 2013/34/UE articolo 2.

per i suoi utilizzatori¹⁰.

Gli effetti di tale principio saranno osservati nella predisposizione della nota integrativa vista la numerosità delle informazioni richieste da tale documento. Tale principio, infatti, potrebbe consentire uno snellimento dell'informativa contenuta in questo documento.

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Tale principio è stato introdotto per la necessità di portare a conoscenza dei lettori del bilancio la sostanza economica degli accadimenti aziendali andando così oltre al mero fatto formale.

Precedentemente il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, era ravvisabile, nel nostro ordinamento, un concetto simile, venuto in essere con il D.Lgs n. 6 2003 che aggiungeva all'articolo 2423 1° comma la locuzione: “[...] *tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.*”

Tale formulazione si è tuttavia rivelata poco incisiva rispetto quanto voleva far carpire la direttiva all'articolo 6 essendo la prima non dispone in maniera esplicita del principio in parola.

La nuova formulazione, togliendo ogni dubbio, prescrive che: *“la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione e del contratto in questione¹¹”.*

Criteri di valutazione

Vengono brevemente elencate le variazioni nei criteri di valutazione:

¹⁰ In realtà, nonostante tale principio non fosse mai stato menzionato nella IV Direttiva, l'OIC era intervenuto a supporto delle disposizioni del codice esplicando un concetto simile a quello della rilevanza contenuto nel documento contabile n. 11, richiamandolo nel seguente modo: “Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari (omissis) Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio”.

¹¹ Direttiva 2013/34/UE, articolo 6, paragrafo 1, punto h.

- Viene modificato l'articolo 2426 del codice civile ai numeri 1), 7) e 8) con lo scopo di introdurre il metodo del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei crediti debiti e titoli¹².
- Viene modificata "l'area" delle immobilizzazioni immateriali, con l'eliminazione delle spese di ricerca e pubblicità e la modifica della vita utile dell'avviamento.
- Viene introdotta la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati.
- Viene modificata la rappresentazione in bilancio delle azioni proprie in portafoglio che ora vengono espresse in sottrazione del Patrimonio netto.

1.1.3. L'ammortamento dell'avviamento e dei costi di sviluppo

Terminata la trattazione in merito alla struttura e alle principali novità contenute nella direttiva comunitaria, si passa ora alla trattazione dei cambiamenti che questa ha portato per quanto attiene la categoria delle immobilizzazioni immateriali.

In primis c'è da sottolineare che la Direttiva in parola non disciplina in alcun modo la voce dell'attivo "spese per la ricerca e lo sviluppo", limitandosi a contemplare unicamente i "costi di sviluppo"¹³.

Pare dunque che il legislatore comunitario abbia deciso di eliminare i costi per l'attività di ricerca impedendone così la capitalizzazione, il conseguente ammortamento del costo e tutte le successive valutazioni. Tale categoria di spesa dunque, nel momento del sostenimento, deve essere spesa a conto economico nell'esercizio del relativo sostenimento.

Come diretta conseguenza di tale scelta, risulta quindi irrilevante ai fini della redazione del bilancio d'esercizio la ripartizione dei costi in esame nelle due categorie che precedentemente potevano essere individuate, ossia i costi per la

¹² Si fa presente a mero titolo informativo che l'introduzione del summenzionato criterio di valutazione ha riscontrato non poche cetiche da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che ha sottolineato come «*l'applicazione del metodo di derivazione IASB nasce con finalità informative del tutto avulse rispetto a quelle perseguite dalle PMI, principale target delle norme del codice civile*». L'introduzione del criterio è inoltre palesemente in contrasto con il principio di semplificazione cui si ispira la Direttiva contabile.

¹³ Cfr.art. 12, par.11.

ricerca di base e quelli per la ricerca applicata. L'appartenenza alla prima o alla seconda poteva infatti comportare la capitalizzazione del relativo costo¹⁴.

Il problema che emergeva e di cui da tempo si discuteva a livello contabile internazionale, era l'assenza di una definizione univoca di costi di ricerca che fosse in grado di distinguerli in modo marcato dagli oneri pluriennali ai quali potevano essere concettualmente assimilati.

Tali osservazioni, prettamente introduttive, permettono di illustrare quanto previsto dall'articolo 12 del paragrafo 11 ossia che: *“sia l'avviamento, sia i costi di sviluppo, in casi eccezionali in cui la vita utile...non può essere stimata attendibilmente, debbano essere ammortizzati entro un periodo che oscilla tra i 5 e i 10 anni”*, a seconda della scelta che verrà effettuata dal singolo Stato membro in sede di recepimento della direttiva.

Nella pratica, il legislatore comunitario ha, di fatto, invertito quanto disposto nella precedente versione. Ora tali categorie di costi sono sempre soggetti, in prima battuta, a stima della vita utile da parte degli amministratori e solamente nel caso in cui a questa non sia facile pervenire, ossia “in casi eccezionali”, viene dettato un limite di tempo massimo per il loro ammortamento.

Le precedenti disposizioni, come si vedrà con più dettaglio nel prosieguo, prevedevano che i costi di sviluppo e l'avviamento fossero ammortizzati in un periodo di tempo non superiore ai cinque anni e, solamente se si prevedeva una vita utile maggiore tale lasso temporale poteva essere superato.

Si rammenta inoltre che la Direttiva contabile, rispetto alla precedente, ha introdotto un range in termini di ammortamento, prevedendo per ciascuno dei costi in parola una forbice che va dai cinque ai dieci esercizi. Si precisa che il termine massimo di ammortamento deve essere identico sia per i costi di sviluppo che per l'avviamento e, dunque, l'uno non può differire dall'altro¹⁵.

¹⁴ Tali argomenti verranno affrontati con maggior dettaglio nel capitolo 2.

¹⁵ Sesana T., *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*. Ferrara, 2013.

1.2.1. IAS 38: attività immateriali

Dopo aver introdotto la Direttiva comunitaria e le modalità di recepimento di questa in Italia, passiamo ad una disamina dei principi contabili internazionali inerenti le attività immateriali e la perdita di valore: lo IAS 38 e lo IAS 36.

Come anticipato nel precedente paragrafo, la Direttiva 2013/34/UE cerca di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione a livello contabile imponendo agli stati membri della comunità europea delle regole univoche per la redazione dei bilanci. Queste regole sono sostanzialmente mutate dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il presente lavoro, essendo incentrato sulla trattazione delle immobilizzazioni immateriali, illustrerà dunque quanto dispongono i principi IAS sulla materia e che sono, appunto, lo IAS 38, intitolato attività immateriali e lo IAS 36 che tratta la perdita di valore.

L' *International accounting standard* n. 38 (d'ora in avanti "IAS 38") rappresenta la linea guida per la contabilizzazione delle attività immateriali per le società che adottano i principi contabili internazionali.

Prima di fornire la definizione di immobilizzazione immateriale secondo il principio internazionale è utile dare primariamente la definizione di attività (*asset*).

Un'attività è definita come una risorsa controllata da un'entità, come conseguenza di eventi passati, dalla quale si attendono benefici economici futuri. Tale condizione, congiuntamente alla concreta possibilità di definirne il costo, sono necessarie al fine di rilevare il bene in bilancio¹⁶.

Inoltre, prosegue il principio, il beneficio economico di un'attività deriva dal suo potenziale contributo alla generazione di flussi di cassa per l'impresa.

Passiamo ora a definire le principali caratteristiche di un'attività immateriale, ossia:

- assenza di sostanza fisica;
- natura non-monetaria;

¹⁶ IAS 38 par. 8.

- l'identificabilità.

Fatte queste premesse, al fine di rilevare in bilancio un'attività immateriale, questa deve soddisfare contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- deve essere identificabile;
- deve essere controllabile;
- deve produrre benefici economici futuri.

La prima delle condizioni testé fornite può essere soddisfatta in due situazioni alternative:

a) è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività identificabile indipendentemente dal fatto che l'entità intenda farlo o meno; o

b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni

Passando al requisito del controllo, questo sussiste quando L'entità ha il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa stessa e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici.

Infine, lo IAS 38 include tra i benefici economici futuri la vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici frutto dello sfruttamento del bene da parte dell'impresa.

Il principio internazionale pone poi enfasi su un ulteriore requisito, che può essere espresso per via derivativa. Il paragrafo 69 dello stesso documento dice che, in alcune circostanze, una spesa può essere sostenuta per procurare futuri benefici economici all'entità, ma non può essere rilevata come un'attività immateriale o altra attività acquistata o creata. In questo caso, dunque, deve

essere spesa in conto economico¹⁷.

Da quanto appena detto si comprende l'importanza che il principio internazionale attribuisce alla correlazione tra il sostenimento del costo e la generazione della risorsa¹⁸ condizione, questa, necessaria al fine di iscrivere la spesa nel novero delle attività immateriali.

Per tale ragione le spese di avvio dell'attività, le spese per la formazione del personale e quelle di pubblicità e ricerca non possono, secondo il presente principio, essere capitalizzate.

1.2.2. Trattamento contabile

Passando ora al trattamento contabile, lo IAS 38 contempla differenti modi con cui l'attività può entrare a far parte della sfera di titolarità dell'impresa: acquisto da terzi, produzione interna, acquisto mediante una *business combination*¹⁹.

Particolare attenzione merita la casistica della produzione interna.

In questo caso bisogna suddividere il percorso che porta alla produzione dell'attività in due parti: la fase di ricerca e quella di sviluppo²⁰.

I costi sostenuti durante la prima fase devono essere spesi a conto economico nel momento del relativo sostenimento. La ragione di tale trattamento è insita nel fatto che in questa fase ancora non è possibile prevedere se verrà generata un'attività immateriale in grado di apportare benefici economici futuri all'azienda. La seconda fase del processo è invece riferibile a quella che il principio 38 definisce come fase di sviluppo. Questa è ritenuta tale solamente se l'impresa è in grado di dimostrare:

- La possibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da

¹⁷ IAS 38 par. 69.

¹⁸ Si rammenta che il costo deve essere strettamente correlato alla generazione di una risorsa che sia controllabile, identificabile e in grado, direttamente o indirettamente, di produrre benefici economici futuri per l'entità.

¹⁹ Secondo l'IFRS 3, una *business combination* è una transazione o altro evento in cui un acquirente ottiene il controllo di una o più imprese o di una parte di esse.

²⁰ Il principio internazionale sottolinea poi che queste due fasi devono essere distinte e distinguibili, altrimenti tutti i costi sostenuti per il progetto confluiscono tra i costi di ricerca.

essere disponibile per l'uso o per la vendita.

- La capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività durante il suo sviluppo.
- La disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività.
- L'intenzione di completare l'attività immateriale al fine di venderla o utilizzarla²¹.

Il costo dell'attività generata internamente è rappresentato dalla somma delle spese sostenute dalla data in cui per la prima volta sono soddisfatti tutti i requisiti per la rilevazione in bilancio²².

Un esempio numerico aiuterà a comprendere meglio quanto appena enunciato:

Esempio 1. Capitalizzazione dei costi di ricerca secondo gli IAS

Un'impresa sta sviluppando un nuovo processo produttivo.

ESERCIZIO 2016

Spese sostenute durante l'esercizio:

➤ *fino al primo dicembre: euro 1000*

➤ *Dal 1 al 31 dicembre: euro 200*

Al 1/12 l'azienda è in grado di dimostrare che sussistono tutte le condizioni per la rilevazione dell'attività immateriale.

La nuova conoscenza (know-how) nata grazie al progetto ha un valore recuperabile pari a euro 600.

Alla fine dell'esercizio 2016 il processo è contabilizzato come attività immateriale

²¹ Attività immateriali, ODCEC Torino, 2015.

²² Questo comprende tutte le spese che possono essere direttamente attribuite o ripartite per creare produrre e preparare l'attività per il suo uso prestabilito

per un importo pari a euro 200, ossia l'importo della spesa sostenuta dal momento in cui sussistevano le condizioni per la rilevazione.

L'importo di euro 1000 viene invece spesa a conto economico visto che le condizioni richieste dal principio non erano ancora state soddisfatte.

Un'altra possibilità di acquisizione di un'attività immateriale, contemplata dallo IAS 38, è mediante una *business combination*: in questo caso l'entità ottiene il controllo di un complesso di beni aziendali a seguito di un'operazione di aggregazione aziendale. In questi casi il costo è rappresentato dal *fair value* del bene alla data in cui si verifica l'operazione²³.

Un altro aspetto fondamentale da analizzare è quello della valutazione successiva dell'attività, una volta che è stata iscritta in bilancio.

Il principio prevede due metodi: quello del costo e quello della rivalutazione²⁴.

Il primo è quello utilizzato anche nella legislazione civilistica e prevede che il valore dell'attività sia pari al suo costo storico al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni.

Il secondo prevede invece che, dopo la rilevazione iniziale al costo, l'attività possa essere iscritta in bilancio per l'importo rivalutato, rappresentato dal *fair value*²⁵ alla data di valutazione, al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle svalutazioni accumulati.

L'azienda che utilizza questa metodologia sarà dunque tenuta a compiere le valutazioni con regolarità, in modo tale che il valore contabile del bene non differisca in maniera marcata da quello che si otterrebbe utilizzando il *fair value* alla data di bilancio.

Condizione fondamentale affinché possa essere utilizzato questo metodo è che

²³ IFRS 3 "Aggregazioni aziendali"

²⁴ Al fine di evitare discrezionalità nelle scelte il metodo utilizzato deve essere lo stesso per tutte le attività appartenenti alla medesima categoria. Per classe di attività si intende un raggruppamento di attività aventi natura e uso simile nelle operazioni aziendali.

²⁵ Il *fair value* di un'attività rappresenta il valore al quale un'attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta, in una libera transazione di mercato tra parti oneste e consapevoli.

esista un mercato attivo per l'attività immateriale in esame.

Può, inoltre, accadere che il mercato attivo esista ma, in un determinato esercizio, il suo *fair value* non possa più essere determinato a causa del venirne meno. In tale casistica il valore contabile dell'attività è pari al valore rivalutato alla data dell'ultima rivalutazione fatta con riferimento al mercato attivo al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni accumulati.

1.2.3. Vita utile e processo di ammortamento (cenni)

Secondo i principi contabili internazionali, in base alla vita utile, sono individuabili due tipologie di attività immateriali:

- con vita utile finita;
- con vita utile indefinita.

Nel primo caso il costo del bene viene ripartito secondo la sua vita utile appunto, tramite il processo di ammortamento, fin dal momento in cui il bene è disponibile per l'uso.

Il valore da ammortizzare è pari al valore di prima iscrizione in bilancio al netto del valore residuo che nella maggior parte dei casi è pari a zero²⁶.

Di maggiore interesse di trattazione risulta però il concetto di vita utile indefinita. Per le attività con tale caratteristica, infatti, non si riesce a determinare la durata per la quale saranno in grado di apportare benefici economici all'entità che le detiene. Per questa ragione i beni in questione, che includono secondo il principio in parola i marchi e l'avviamento, non vengono assoggettati ad ammortamento, bensì a verifica del relativo valore (*impairment test*) almeno una volta per esercizio²⁷.

²⁶ Lo IAS 38 contempla delle casistiche in cui tale valore è diverso da zero, come ad esempio quando vi è un impegno formale da parte di terzi ad acquisire l'attività al termine della sua vita utile, o quando vi sia un mercato attivo per l'attività.

²⁷ Nel paragrafo che segue verrà analizzata con maggior dettaglio la perdita di valore di un'attività

Sono presi in considerazione una serie di fattori nel determinare la vita utile di un'attività immateriale, inclusi:

- a)** l'utilizzo atteso dell'attività da parte dell'entità e se l'attività possa eventualmente essere gestita efficacemente da un altro gruppo dirigente;
- b)** i cicli di vita produttiva tipici dell'attività e le informazioni pubbliche sulle stime delle vite utili di attività simili che sono utilizzate in un modo simile;
- c)** l'obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale o di altro tipo;
- d)** la stabilità del settore economico in cui l'attività opera e i cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall'attività;
- e)** le azioni che si suppone i concorrenti effettivi o potenziali effettueranno;
- f)** il livello delle spese di manutenzione necessarie per ottenere i benefici economici futuri attesi dall'attività e la capacità e l'intenzione dell'entità di raggiungere tale livello;
- g)** il periodo di controllo sull'attività e i limiti legali o similari all'utilizzo dell'attività, quali le date di conclusione dei rapporti di locazione connessi;
- h)** se la vita utile dell'attività dipenda dalla vita utile di altre attività dell'entità²⁸.

²⁸ IAS 38, paragrafo 90.

1.3.1. IAS 36: Perdita di valore

Il principio contabile internazionale n. 36 definisce le regole da applicare nel caso in cui un bene iscritto in bilancio subisca una riduzione di valore, ossia nel momento in cui il valore con cui l'immobilizzazione è iscritta in bilancio eccede il suo valore recuperabile.

Tale riduzione subisce due trattamenti contabili distinti a seconda che l'immobilizzazione sia iscritta in bilancio al costo storico o al costo storico rivalutato.

Nel primo caso, infatti, la perdita viene rilevata in conto economico mentre nel secondo va detratta dalla riserva di rivalutazione.

Risulta necessario ora comprendere cosa si intende per valore recuperabile dell'immobilizzazione. Questo è uguale al maggiore tra il suo valore d'uso e il suo *fair value* al netto dei costi di vendita.

Il primo rappresenta il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che si presume deriveranno dall'utilizzo del bene.

Il secondo rappresenta *"l'importo ottenibile dalla vendita di un'attività in un'operazione tra parti indipendenti, consapevoli e disponibili, dedotti i costi di vendita"*²⁹.

Con questi presupposti si capisce come il principio internazionale, sostanzialmente, prescriva una stima del valore recuperabile per ogni attività iscritta in bilancio.

Nel concreto però, può ben accadere che la stima di tale valore non sia possibile. In questo caso lo IAS 36 dispone che la stima in parola non si riferisca al bene bensì dell'unità generatrice di flussi finanziari al quale questo appartiene.

Risulta necessario a questo punto definire cosa intende il principio n. 36 con unità generatrice di flussi finanziari (nel prosieguo CGU³⁰):

²⁹ Giunta F., Pisani M., *Il bilancio*, 2008, Maggioli editore.

³⁰ Acronimo inglese di *Cash Generating Unit*.

“Un’unità generatrice di flussi finanziari rappresenta il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata derivanti dall’utilizzo continuo delle attività e che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività³¹”

1.3.2. Identificazione dei beni che possono aver subito una perdita di valore

Nel momento in cui un’attività iscritta in bilancio (o una CGU) presenti un valore recuperabile inferiore al valore al quale questa è iscritta in bilancio, bisogna procedere alla svalutazione.

Tale confronto deve essere effettuato ad ogni data di riferimento di bilancio, verificando se esistono delle indicazioni che possano portare all’esistenza di una perdita di valore.

Se tali indicazioni sussistono bisognerà procedere alla stima del valore recuperabile.

Il principio contabile internazionale dà delle indicazioni per quanto attiene i fattori da considerare al fine di verificare l’esistenza o meno di una perdita di valore.

Nel valutare se esistano dei segnali che un bene possa aver subito una riduzione di valore, dice il principio, l’impresa deve considerare almeno quanto segue.

Fonti informative esterne:

1. durante l’esercizio il valore di un bene è diminuito in maniera considerevole, in maniera maggiore rispetto quanto si era previsto con il normale uso di questo;
2. si sono verificate, nell’esercizio corrente, o si verificheranno, negli esercizi futuri, variazioni significative in senso negativo relativamente all’ambiente in cui questa opera;

³¹ IAS 36, paragrafo 9.

3. delle variazioni in aumento nei tassi d'interesse di mercato determinano una variazione nel calcolo del tasso di attualizzazione del valore d'uso e, di conseguenza, nella stima del valore recuperabile;
4. Il valore contabile dell'attivo netto dell'impresa che redige il bilancio è superiore alla capitalizzazione di mercato.

Fonti informative interne:

1. L'obsolescenza dell'attività in oggetto risulta evidente;
2. si sono verificati nel corso dell'esercizio considerevoli cambiamenti con effetti negativi sull'azienda, o si suppone che questi si paleseranno in un futuro prossimo;
3. dall'informativa interna risulta palese che l'andamento economico dell'attività oggetto di analisi è, o sarà, peggiore di quanto previsto³².

Si precisa che il principio contabile quando dice di osservare i punti testé citati al fine di capire se si è in presenza di una perdita di valore, utilizza la dicitura "almeno", lasciando spazio, dunque, ad altri fattori che possono indurre ad una svalutazione e non circoscrivendo, quindi, le casistiche possibili unicamente a quelle appena esposte³³.

1.3.3. Trattamento contabile

Nel paragrafo precedente si è visto quali fattori prendere in considerazione al fine di verificare se un'attività ha subito una perdita di valore.

Come più volte rimarcato, nel momento in cui il valore di recupero del bene supera il valore contabile di questo, bisogna procedere alla svalutazione.

Passando ora al trattamento contabile, come già visto, lo IAS 38 dà la possibilità

³² Bauer R., Mezzabotta C., *Perdite di valore e Avviamento secondo i principi IFRS*, Milano, I quaderni della scuola di alta formazione, 2015. Cap. 2.2.5, pp. 15-16.

³³ Bisogno M. (Maggio-Giugno 2008) "L'impairment test delle immobilizzazioni materiali e immateriali", *Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, pp.348-356.

di valutare un'attività con due metodi: il costo storico e il costo storico rivalutato. Nel primo caso, la contabilizzazione della perdita avviene con addebito al conto economico e accredito alla specifica voce dell'attivo da svalutare.

Capiamone meglio il trattamento contabile mediante un esempio:

Esempio 2. Registrazione della perdita nel caso di utilizzo del criterio del costo storico ammortizzato

L'azienda Alfa acquisisce la proprietà di un marchio al primo gennaio 2015 al costo di euro 20.000.

L'amministrazione stima la vita utile dell'immobilizzazione in parola in 5 esercizi e l'ammortamento a quote costanti. Il valore residuo si presume pari a zero.

Al primo gennaio 2018, osservando i possibili indicatori di perdita prescritti dallo IAS 36, si nota che il valore contabile dell'attività supera il suo valore recuperabile, che ammonta a euro 6.300.

Tabella 5. Piano di ammortamento e conteggio per il computo della perdita di valore.

<i>esercizi</i>	<i>Valore contabile residuo</i>			<i>Conto economico</i>
<i>1.1.2015</i>	<i>20.000</i>	<i>Ammortamento</i>		<i>4.000</i>
<i>1.1.2016</i>	<i>16.000</i>	<i>Ammortamento</i>		<i>4.000</i>
<i>1.1.2017</i>	<i>12.000</i>	<i>Perdita di val.</i>		<i>5.700</i>
			<i>Valore contabile 12.000 -</i>	
		<i>Ammortamento</i>	<i>Valore rec. 6.300</i>	<i>2.100</i>
<i>1.1.2018</i>	<i>4.200</i>	<i>Ammortamento</i>	<i>(6.300/3)</i>	<i>2.100</i>
<i>1.1.2019</i>	<i>2.100</i>	<i>Ammortamento</i>		<i>2.100</i>
				<i>20.000</i>

Nel caso invece del costo storico rivalutato, la svalutazione verrebbe detratta dalla riserva di rivalutazione fino all'esaurimento di quest'ultima. L'eventuale eccedenza

viene poi addebitata a conto economico³⁴.

Esempio 3. Registrazione della perdita nel caso di utilizzo del criterio del costo storico rivalutato.

Si supponga la seguente serie temporale di fair value di un intangibile acquistato nell'anno X1 per euro 100.000. La sua vita utile è pari a 5 esercizi e il suo valore residuo pari a zero.

Tabella 6. Fair value attività immateriale

Esercizio	Fair value
X1	95.000
X2	75.000
X3	40.000
X4	12.000
X5	0

Esercizio X1

Durante il primo esercizio il cespite viene ammortizzato in base alla sua vita utile movimentando il fondo ammortamento per euro 20.000, dunque il suo valore contabile risulta pari a 80.000.

Risulta, però, che il suo fair value alla stessa data sia pari a 95.000 dunque, si ha una rivalutazione pari a euro 15.000 (95.000 – 80.000).

Tale valore viene fatto confluire in una riserva del patrimonio netto denominata riserva da rivalutazione.

Esercizio X2

Ora l'ammortamento non è più pari a euro 20.000, ma viene ricalcolato secondo il nuovo valore. Risulta dunque pari a euro 23.750 (95.000/4).

³⁴ Bauer R., Mezzabotta C., *Perdite di valore e Avviamento secondo i principi IFRS*, Milano, I quaderni della scuola di alta formazione, 2015.

Il fair value a quella data è però di euro 75.000. Si ha dunque un effetto rivalutazione di euro 3.750 (75.000 – 71.250).

Anno X3

L'ammortamento in base alla vita utile stimata è di euro 25.000 (75.000/3).

Il fair value in questa data è però di euro 40.000. Si deve dunque procedere ad una svalutazione di euro 10.000 (40.000 – 50.000).

Tale valore deve essere dedotto dalla riserva da rivalutazione precedentemente costituita.

Anno X4

L'ammortamento è di euro 20.000 (40.000/2).

Il fair value è di euro 12.000. Vengono dedotti altri 8.000 euro dalla riserva di rivalutazione (12.000 – 8.000).

Anno X5

L'ammortamento è di euro 12.000 (40.000/2).

Il cespite ha terminato la sua vita utile³⁵.

L'esposizione in bilancio durante i cinque esercizi è la seguente:

³⁵ Bauer R., Mezzabotta C., *Perdite di valore e Avviamento secondo i principi IFRS*, Milano, I quaderni della scuola di alta formazione, 2015.

Tabella 7. Effetti contabili del rilevamento della perdita nel caso di utilizzo del criterio del costo storico rivalutato

Esercizio	Valore lordo	Amm.to³⁶	Valore netto	Fair value	Riserva di rivalutazione
X1	100.000	20.000	80.000	95.000	15.000
X2	95.000	23.750	71.250	75.000	3.750
X3	75.000	25.000	50.000	40.000	(10.000)
X4	40.000	20.000	20.000	12.000	(8.000)
X5	12.000	12.000	0		0
		100.750			750 ³⁷

1.3.4. Il valore recuperabile

La prassi contabile definisce il valore recuperabile di un'attività (o di una CGU) come il maggiore tra altri due valori: il valore d'uso e il *fair value* (o prezzo netto di vendita).


Da come si è capito nei precedenti paragrafi l'"algoritmo" che si deve applicare per capire se c'è la presenza di una perdita di valore è il seguente:

1. In primis bisogna valutare se esistano dei fattori di rischio, interni o esterni, che possano far pensare che l'attività abbia subito una riduzione del proprio valore;
2. appurata l'esistenza di queste "minacce" bisogna passare al calcolo del valore recuperabile;
3. bisogna poi operare un confronto tra valore recuperabile e valore dell'attività;
4. se il valore recuperabile è maggiore del valore con cui il bene è iscritto in bilancio ci si ferma. In caso contrario si procede con la svalutazione.

³⁶ L'ammortamento annuo viene valutato sulla base della del valore rivalutato secondo la vita residua.

³⁷ La riserva da rivalutazione viene trasferita negli utili portati a nuovo nell'istante in cui il saldo di rivalutazione viene in essere, ovverosia al momento della dismissione del bene.

Immagine 1. Albero decisionale per valutare una perdita di valore



Risulta doveroso a questo punto, per completezza di trattazione, spiegare come si perviene al computo di ciascuno dei due valori di cui si discorre.

Prezzo netto di vendita (fair value)

Il valore più affidabile per quanto attiene il prezzo di vendita di un'attività è il prezzo contenuto in un accordo vincolante di vendita rettificato dei costi direttamente attribuibili alla dismissione del bene.

Se non esiste un accordo che vincoli le parti, ma l'attività è scambiabile ugualmente in un mercato attivo, il prezzo di vendita è pari al prezzo dell'attività al netto dei costi di dismissione³⁸.

Nel caso non esista un accordo tra le parti e nemmeno un mercato attivo per il bene, il prezzo viene determinato secondo le migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che l'azienda può ottenere dalla dismissione dell'attività,

³⁸ Esempi di tali costi sono rappresentati dai costi per la rimozione del bene, quelli necessari per rendere il bene pronto per vendita, le spese legali, dall'imposta di bollo e altre attinenti la negoziazione tra le parti.

successivamente alla deduzione dei costi di dismissione.

Al fine di pervenire a tale valore, l'impresa prende in considerazione il risultato di precedenti transazioni per attività simili e appartenenti allo stesso settore³⁹.

Valore d'uso

Il valore d'uso è pari alla sommatoria dei flussi di cassa che si prevede confluiranno all'impresa grazie all'utilizzo dell'attività e grazie alla sua dismissione, attualizzati ad un determinato tasso d'interesse.

I passi da effettuare ai fini della sua stima sono sostanzialmente due.

In primo luogo, come già accennato, devono essere quantificati i flussi di cassa, in entrata e in uscita, che si prevede deriveranno dall'utilizzo dell'attività da parte dell'impresa e quelli che deriveranno dalla sua dismissione al termine della vita utile⁴⁰.

La seconda operazione consta nel trovare un adeguato tasso per attualizzare i flussi finanziari.

In relazione a quest'ultimo, il principio internazionale non dà indicazioni precise in merito al suo utilizzo, ma si limita a precisare che questo deve contenere gli effetti delle imposte sui redditi e che deve riflettere le valutazioni del mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi all'attività.

Ai fini della sua stima, inoltre, lo IAS 36 suggerisce il ricorso a parametri di mercato come il tasso desumibile da transazioni già effettuate per attività simili e il costo medio ponderato del capitale (WACC⁴¹) di un'azienda quotata che opera in mercati e attività simili a quelle oggetto di stima⁴².

³⁹ Bauer R., Mezzabotta C., *Perdite di valore e Avviamento secondo i principi IFRS*, Milano, I quaderni della scuola di alta formazione, 2015, pp. 21

⁴⁰ La valutazione dei flussi in entrata o uscita derivanti dalla dismissione dell'attività viene calcolata in maniera simile al prezzo netto di vendita con alcune differenze:

- a) Nella stima dei flussi di cassa vengono usati i prezzi in vigore alla data della stima per attività simili che hanno terminato la vita utile e
- b) Tali prezzi sono rettificati per gli effetti dell'inflazione

⁴¹ WACC rappresenta l'acronimo inglese di *Weighted average cost of capital*.

⁴² Santesso E., Marcon C., *La riduzione di valore delle attività. Guida allo studio e all'applicazione dello IAS 36*, Venezia, Gruppo 24 ore, 2011.

1.1. Considerazioni

Come visto in questo capitolo, la direttiva comunitaria ha, sostanzialmente, imposto agli stati membri della Comunità Economica Europea di adottare degli standard contabili comuni.

Le regole adottate nel documento ricalcano, nella pratica, quelle presenti nei principi contabili internazionali IAS IFRS.

Viene rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e, in secondo luogo, viene introdotto il criterio del *fair value* per le valutazioni.

Focalizzando l'attenzione sulle immobilizzazioni immateriali, invece, viene imposta l'eliminazione delle spese di pubblicità e di quelle di sviluppo e muta la tecnica per la stima della vita utile. Tale impostazione è la medesima ricalcata nello IAS 38.

CAPITOLO SECONDO:
LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NEL BILANCIO
D'ESERCIZIO FINO AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

2.1. Premessa

A livello di legislativo, in Italia, sono riscontrabili due fonti che vanno ad influenzare le disposizioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali: il codice civile e i principi contabili internazionali.

La prima fonte tratta gli intangibili all'interno del libro V, negli articoli dal 2423 al 2428.

Nel tempo però, è nata l'esigenza di interpretare ed integrare tali disposizioni al fine di garantirne una più accurata applicazione.

Infatti, con la legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del Decreto legge 91/2014 sono riconosciute ruolo e funzioni, oltre alle leggi appena citate del codice civile, anche quelle dell'Organismo italiano di contabilità. Nel caso degli intangibili, con il documento contabile numero 24.

Nel corso degli anni lo standard setter italiano ha mutato più volte il documento contabile in parola cercando nel tempo di avvicinarsi il più possibile a quanto dispongono i principi contabili internazionali. L'ultima variazione, prima del recepimento della Direttiva comunitaria, era avvenuta nel 2014.

Come si vedrà le discordanze più evidenti tra OIC e IAS sono ravvisabili in una categoria di immobilizzazioni, gli oneri pluriennali, che il codice civile a determinate condizioni, permette di capitalizzare e che invece, come visto nel capitolo precedente, lo IAS 38 spesa sistematicamente a conto economico

Nel seguente capitolo verranno spiegate le modalità di rappresentazione nel bilancio d'esercizio delle immobilizzazioni immateriali per le imprese che

redigono il bilancio in base ai principi contabili italiani⁴³. Verrà dunque esposto il contenuto dell'OIC 24 e della normativa in vigore fino a prima dell'entrata in scena del decreto 139/2015. Il fine ultimo è quello di fornire una panoramica generale della disciplina in esame con lo scopo di comprendere meglio i cambiamenti che sono intervenuti e che verranno illustrati nel capitolo successivo.

2.2. Le immobilizzazioni immateriali: trattamento, rilevazione iniziale e valutazioni successive

Le linee guida e le indicazioni per la contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali per le società preposte alla redazione del bilancio con le disposizioni civilistiche, come già accennato, sono contenute all'interno del documento contabile numero 24. Il principio è strutturato in maniera simile agli altri OIC: comincia con una serie di definizioni, in secondo luogo analizza le singole voci che compongono la classe B.I. e poi per ciascuna definisce i criteri di iscrizione, ammortamento e perdite di valore.

La precedente versione del documento oggetto del presente capitolo, in vigore fino al recepimento della direttiva comunitaria, dava la seguente definizione di immobilizzazione immateriale:

“Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, per questo vengono definite immateriali. Sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.

Le immobilizzazioni immateriali entrano a far parte dell'impresa o mediante acquisizione diretta dall'esterno o mediante la produzione all'interno dell'impresa stessa”⁴⁴.

⁴³ Ovviamente un'analisi più accurata sarà dedicata agli oneri pluriennali e all'avviamento che sono le categorie di immobilizzazioni oggetto di cambiamento in seguito al recepimento della direttiva comunitaria.

⁴⁴ OIC 24 paragrafo 4.

Tale definizione fornita dal principio, nella sostanza riflette quella fornita dal codice civile, che definisce le immobilizzazioni immateriali come costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi⁴⁵.

Andando però a leggere il documento contabile, questo fa rientrare nella categoria di cui si discorre anche alcune tipologie di spese non collegate all'acquisizione o alla produzione interna ma che, nonostante ciò, non esauriscono la loro utilità nell'esercizio del relativo sostenimento. Da ciò emerge la categoria degli oneri pluriennali.

Proseguendo la trattazione, il codice civile dispone che, se ne sussistono le condizioni, le immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.I. con la seguente rappresentazione:

Attivo

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

1) Immobilizzazioni immateriali:

1) Costi di impianto e ampliamento

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre

Queste sette categorie, come anticipato, sono raggruppate dall' OIC 24 in tre classi:

1. beni immateriali;
2. oneri pluriennali;

⁴⁵ Codice civile art. 2426.

3. avviamento.

Dalla definizione testé fornita si desumono le condizioni da soddisfare per iscrivere tali beni nell'attivo dello stato patrimoniale:

- devono essere misurabili benefici economici futuri che questi saranno in grado di apportare. In termini di maggiori ricavi conseguiti o minori costi sostenuti;
- Il relativo costo è stimabile con sufficiente attendibilità;
- devono essere identificabili.

La prima condizione è in realtà scontata e vale anche per le immobilizzazioni materiali: sta a significare, in sostanza, che si hanno benefici economici futuri nel momento in cui l'azienda sostiene un costo che si presume generi utilità che si protraggono oltre l'esercizio del relativo sostenimento.

Per quanto attiene il costo invece, se l'attività viene acquistata sul mercato, questo è facilmente stimabile, ad esempio semplicemente dal prezzo accordato contrattualmente. Molto più complessa può esserne la stima, invece, nel caso in cui l'attività sia generata internamente.

Infine, un'attività è identificabile quando può essere separata dall'azienda oppure se essa consegue da diritti contrattuali o da altri diritti legali, a prescindere dalla loro possibilità di essere separati.

Passando al trattamento in bilancio, possiamo suddividere la "vita contabile" dell'immobilizzazione in tre fasi:

- la rilevazione iniziale;
- la misurazione;
- le valutazioni successive.

Nella prima fase bisogna sostanzialmente osservare se il costo sostenuto

dall'azienda soddisfa le condizioni prescritte dal documento n.24, e poco sopra citate, ai fini della capitalizzazione⁴⁶.

Completata la prima fase, si procede con la misurazione. In ossequio a quanto stabilito dall'art. 2426 c.c. le immobilizzazioni possono entrare a far parte della sfera dell'impresa con due modalità. La prima è che siano acquisite esternamente. In questo caso il valore iscrivibile in bilancio è pari al costo d'acquisto a cui si sommano eventuali oneri accessori.

La seconda è che siano generate in economia. In questo caso il valore di iscrizione è pari a tutti i costi direttamente imputabili all'attività a cui si aggiungono anche quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile.

Una volta che l'attività immateriale viene iscritta in bilancio, viene sistematicamente ammortizzata sin dal momento in cui è disponibile e pronta per l'uso. Come per gli altri costi capitalizzati la quota imputata ad ogni esercizio è riferibile alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzo che è a sua volta funzionale alla correlazione dei benefici attesi.

Il codice sottolinea che il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione⁴⁷.

Di anno in anno bisogna poi valutare se l'attività immateriale ha subito perdite di valore⁴⁸.

Nel momento in cui sia accertata una perdita bisogna procedere alla svalutazione del bene in questione.

La perdita di valore viene misurata nel momento in cui il valore d'uso dell'attività risulta inferiore al valore contabile della stessa.

⁴⁶ Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, ogni categoria di immobilizzazione immateriale ha delle specifiche regole da soddisfare per l'iscrizione nell'attivo.

⁴⁷ Tale formula sembra essere la più idonea per ricomprendere componenti dell'ammortamento come usura, obsolescenza e minore vendibilità.

⁴⁸ Si introducono ora dei brevi cenni sulla perdita durevole di valore che saranno poi oggetto di analisi approfondita nel capitolo 4.

Appurata l'esistenza della perdita, bisogna procedere alla svalutazione dell'attività in questione. L'operazione poi deve essere segnalata in nota integrativa.

Nel caso in cui le condizioni che hanno determinato la perdita di valore vengano meno, si può procedere alla rivalutazione del bene ma nei limiti del valore d'uso della stessa. In tale condizione gli utili derivanti dall'operazione devono essere iscritti in una riserva non distribuibile e devono, ancora una volta, essere indicati in nota integrativa i motivi che hanno portato a tale rivalutazione⁴⁹.

2.3. I beni immateriali

I beni immateriali sono dei diritti che assicurano un controllo legale sulle risorse detenute e che tutelano l'azienda dallo sfruttamento altrui della medesima risorsa. Questi beni rientrano nel concetto di proprietà intellettuale e sono rappresentati da:

- marchi;
- licenze;
- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

Tali immobilizzazioni sono quelle più facilmente identificabili e i requisiti che devono soddisfare ai fini dell'iscrizione in bilancio sono più semplici rispetto quelli dettati per gli oneri pluriennali e l'avviamento (ciò a causa dell'elevata discrezionalità ed aleatorietà insita in tali poste contabili). Tali requisiti sono:

- l'identificabilità;
- l'attendibilità di stima del costo.

Identificabilità, come già spiegato, significa che l'attività può essere separata

⁴⁹ Si precisa che tali tematiche verranno approfondite con maggiore dettaglio nel corso del capitolo quarto.

dall'azienda. Dunque, ad esempio, può essere ceduta a terzi individualmente. Attendibilità di stima del costo significa che questo può essere stimato con ragionevole certezza.

Passiamo ora ad una breve disamina di ciascuna categoria.

Diritti di brevetto industriale

Rappresentano dei diritti per lo sfruttamento e il godimento di determinate invenzioni industriali o frutto dell'ingegno.

Tale categoria di costi può essere capitalizzata e dunque iscritta all'attivo dello Stato Patrimoniale a due condizioni:

- il brevetto deve essere cedibile a terzi;
- devono essere riconoscibili benefici economici futuri.

Tale diritto può essere autoprodotta, ovvero acquisito da terzi a titolo oneroso, oppure se ne può acquisire la mera facoltà di godimento (licenza).

Secondo le disposizioni dell'OIC i costi in parola possono essere capitalizzati purché sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:

- titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento;
- recuperabilità dei costi mediante i benefici economici di cui si fruirà grazie allo sfruttamento del brevetto stesso;
- possibilità di determinare il costo per l'impresa in maniera attendibile⁵⁰.

Per quanto attiene invece all'ammortamento, questo deve essere commisurato alla minore durata tra quella della residua possibilità di utilizzo e quella legale, desumibile dal contratto.

⁵⁰ Vasapolli A., Vasapolli G., *Dal Bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, Milano, 2009, IPSOA. Cap 3.1., pp 990-1000.

Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Secondo l'art. 2575 del Codice Civile, formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla scienza, alla letteratura, alla cinematografia, alla musica all'architettura e al teatro.

La tutela giuridica si estende alla durata della vita dell'autore e fino al settantesimo anno seguente al suo decesso.

Secondo Il principio nazionale, tali costi possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce B.I. se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- possibilità di determinazione attendibile del costo d'acquisto del diritto;
- recuperabilità del costo mediante i ricavi che il diritto farà conseguire all'impresa⁵¹.

Per quanto concerne l'ammortamento, invece, il principio n. 24 afferma che la vita utile deve essere determinata con riguardo alla durata economica del diritto stesso, ovvero alla sua residua possibilità di utilizzazione che, in considerazione alla forte aleatorietà dei diritti in questione, l'ammortamento deve essere effettuato in un periodo breve.

Concessioni, licenze, marchi

Le concessioni sono dei provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione che danno all'azienda diritti relativi a beni o attività di competenza di quest'ultima.

Le licenze consentono invece di praticare determinate attività che altrimenti, senza queste, sarebbero illecite⁵².

Pare banale osservare che in questo caso la vita utile della licenza corrisponde alla durata contrattuale della stessa e, dunque, il relativo costo va ripartito lungo

⁵¹ Vasapolli A., Vasapolli G., *Dal Bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, Milano, 2009, IPSOA.1001-1002

⁵² L'OIC 24 precisa che le licenze di stampo privatistico, come ad esempio quelle per l'uso dei brevetti, devono invece essere iscritte nella medesima voce dell'attivo che accoglie il diritto principale.

la durata contrattuale stabilita nel contratto.

Il marchio rappresenta invece il segno distintivo dell'impresa o di una sua linea di produzione o servizio. (Morelli, 2008)

La sua iscrizione è subordinata alla sua identificabilità nel patrimonio aziendale. Soddisfatta tale condizione, questo può essere iscritto alla voce B.I.4) dell'attivo, in cui possono confluire sia i marchi registrati che non registrati e sia quelli acquisiti onerosamente o di produzione interna.

Più difficile risulta invece il calcolo del valore di quest'ultimo.

Per quanto concerne la valutazione, questa deve rispettare il principio del costo e, dunque, va iscritta al costo di acquisto comprendente eventuali oneri accessori. Nel caso di produzione in economia vengono ricompresi tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione immateriale compresi eventuali oneri sui finanziamenti che dunque possono essere capitalizzati.

Con riguardo al periodo di ammortamento, l'OIC 24 dispone che lo stesso è normalmente legato al periodo di produzione in esclusiva dei prodotti cui questo si riferisce. Nel caso in cui tale lasso temporale non sia prevedibile, l'ammortamento deve avvenire entro un periodo che non ecceda i 20 anni⁵³

2.4. Gli oneri pluriennali

La definizione fornita nel capitolo 2.1. relativamente alle immobilizzazioni immateriali secondo il Codice Civile si discosta in maniera marcata da quella più precisa e circoscritta dei principi internazionali e, inevitabilmente, lascia spazio ad un più ampio spettro di categorie di spese che possono essere capitalizzate.

Nell'elenco compare infatti una categoria di costi definita oneri pluriennali, che rappresentano attività che, pur non essendo collegate all'acquisizione o produzione interna di un bene o un diritto, non esauriscono la propria utilità nell'esercizio di sostenimento e, dunque, producono in ogni caso benefici economici futuri.

Tale diversità rispetto la prassi contabile internazionale più diffusa, scaturisce dalla grande importanza attribuita in Italia al concetto di correlazione tra costo

⁵³ Vasapolli A., Vasapolli G., *Dal Bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, Milano, IPSOA, 2009.

sostenuto e ricavo conseguito.

Il corollario è che esistono determinate categorie di costi sostenuti in modo non ricorrente dall'azienda in precisi e caratteristici momenti della sua vita, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente che, sotto determinate condizioni, possono essere capitalizzati ed iscritti nella voce B.2.1 dello stato patrimoniale anziché essere spese a conto economico.

Nello specifico, questi oneri vengono a loro volta raggruppati in tre sottocategorie:

- costi di impianto e ampliamento;
- costi di ricerca e sviluppo;
- costi di pubblicità.

Una differenza ravvisabile tra normativa civilistica e principi contabili nazionali è quella riguardante la “possibilità di capitalizzazione”.

Secondo il codice civile infatti la mera esistenza di tali tipologie di costi ne permette l'iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Il principio contabile n. 24 invece, in ossequio al postulato della prudenza economica, prescrive ulteriori requisiti affinché tali categorie di spese possano essere capitalizzate, ossia:

- la dimostrazione dell'utilità futura;
- l'oggettiva correlazione con i relativi benefici economici futuri; e
- la recuperabilità del costo degli stessi mediante i ricavi che si conseguiranno in futuro grazie allo sfruttamento della risorsa⁵⁴.

L'aleatorietà di tali categorie di costi impone inoltre che l'accertamento dell'esistenza di benefici che perdureranno per più esercizi e la conseguente iscrizione nell'attivo sia onere degli organi amministrativi o, se esistente, sottoposta all'approvazione del collegio sindacale.

⁵⁴ A tali condizioni si sommano poi delle altre per ciascuna categoria di onere ad utilità pluriennale come vedremo nel prosieguo.

Come accennato più volte, gli oneri pluriennali sono soggetti a discrezionalità e spesso sono le mutevoli condizioni della gestione o del mercato a determinarne il valore. Per questi motivi non è possibile indicare linee guida e criteri precisi per la quantificazione dei costi in parola. Per sopperire a ciò il legislatore ha quindi imposto alcuni vincoli in richiamo al principio di prudenza, ovvero:

- il consenso del collegio sindacale ai fini dell'iscrizione;
- il divieto di distribuzione di utili qualora l'ammortamento non sia concluso e non residuino riserve disponibili sufficienti a coprire i costi non ancora ammortizzati⁵⁵ (il divieto coinvolge anche le riserve costituite dopo la patrimonializzazione dei costi d'impianto)⁵⁶.

L'ultimo dei due vincoli può essere meglio compreso mediante una serie di esempi:

Esempio 4. Trattamento oneri pluriennali nel caso in cui l'Importo iscritto in riserva sia maggiore rispetto quello dei costi di impianto e ampliamento.

La società Alfa presenta il seguente Stato Patrimoniale:

STATO PATRIMONIALE ALFA	
<i>Costi di impianto e di ampliamento</i>	<i>Capitale sociale</i> 100.000
	<i>Riserva legale</i> 20.000
	<i>Riserva straordinaria</i> 50.000
	<i>Utile dell'esercizio</i>
	120.000

Come si può notare la società ha iscritto in bilancio una riserva disponibile, la riserva straordinaria, di importo superiore rispetto ai costi di impianto e di

⁵⁵ Il divieto coinvolge anche le riserve costituite dopo la patrimonializzazione dei costi di impianto.

⁵⁶ *L'ammortamento dei costi di impianto*, "Fiscal Focus" 2014, pag. 2-3.

ampliamento. Gli utili possono essere interamente distribuiti. Tra l'altro non c'è bisogno di effettuare neppure l'accantonamento a riserva legale dato che essa ha raggiunto il 20% del capitale sociale.

Esempio 5. Trattamento oneri pluriennali nel caso in cui la riserva straordinaria non sia presente in bilancio

STATO PATRIMONIALE ALFA		
Costi di impianto e di ampliamento	Capitale sociale	100.000
	Riserva legale	20.000
	Utile dell'esercizio	50.000

In questo caso non esiste alcuna riserva disponibile. Gli utili, quindi, non possono essere distribuiti.

Esempio 6. Trattamento oneri pluriennali nel caso in cui la riserva straordinaria sia sufficientemente capiente.

STATO PATRIMONIALE		
Costi di impianto e di ampliamento	Capitale sociale	100.000
	Riserva legale	10.000
	Riserva straordinaria	50.000
	Utile dell'esercizio	20.000

La società ha iscritta in bilancio di una riserva disponibile di importo superiore rispetto ai costi di impianto e di ampliamento. La riserva legale non ha ancora raggiunto il 20% del capitale sociale. Quindi l'utile è interamente distribuibile una volta dedotta la parte (del 5% dell'utile) da destinarsi a riserva legale.

<i>Utile</i>		<i>20.000</i>
<i>- Riserva legale</i>	$5\% \times 20.000 =$	<i>1.000</i>
<i>Utile distribuibile agli azionisti</i>	$20.000 - 1.000 =$	<i>19.000</i>

Esempio 7. Trattamento oneri pluriennali nel caso in cui la riserva straordinaria non sia iscritta a bilancio.

STATO PATRIMONIALE		
<i>Costi di impianto e di ampliamento</i>	<i>Capitale sociale</i>	<i>100.000</i>
	<i>Riserva legale</i>	<i>10.000</i>
	<i>Utile dell'esercizio</i>	<i>50.000</i>
		<i>120.000</i>

La riserva legale non ha ancora raggiunto il 20% del capitale sociale. Quindi la prima cosa da fare è procedere a tale accantonamento.

La società, inoltre, non ha iscritto in bilancio nessuna riserva disponibile. Quindi per poter distribuire l'utile dell'esercizio è necessario effettuare un accantonamento a riserva straordinaria di importo pari ai costi di impianto e di ampliamento risultanti dal bilancio e non ancora ammortizzati.

<i>Utile</i>		<i>120.000</i>
<i>- Riserva legale</i>	$5\% \times 120.000 =$	<i>6.000</i>
<i>- Riserva straordinaria</i>		<i>40.000</i>
<i>Utile distribuibile agli azionisti</i>	$120.000 - 6.000 - 40.000 =$	<i>74.000</i>

Un'altra peculiarità che caratterizza tali categorie di costi è quella della ripartizione del loro costo lungo la vita utile che, come si vedrà in maniera più approfondita nel prosieguo della trattazione, è sempre stabilita nel limite massimo di 5 esercizi.

Proseguiamo ora la trattazione analizzando ciascuna categoria di onere pluriennale.

Costi di impianto e ampliamento

La ragion d'essere di tali poste contabili nell'attivo dello Stato patrimoniale è insita nel fatto che questi costi contribuiscono all'accrescimento dell'impresa, dunque generano benefici economici futuri e non esauriscono la loro utilità nell'esercizio del relativo sostenimento.

La loro particolarità viene inoltre fatta emergere dal principio 24 accollando ai costi di impianto e ampliamento le caratteristiche di non ricorrenza ed eccezionalità rimarcandone in tal modo le differenze rispetto le altre immobilizzazioni immateriali.

Inoltre, come già accennato in precedenza, a causa del loro elevato grado di aleatorietà e in ossequio al principio della prudenza, la loro capitalizzazione rappresenta solamente una facoltà e non un obbligo.

Risulta quindi necessaria una definizione restrittiva di tali poste contabili al fine di evitare di intendere tali categoria di spese come mera politica di bilancio atta alla sottrazione dal conto economico di costi che potrebbero significativamente ridurre i risultati economici dell'impresa.

La rilevazione iniziale è dunque consentita a condizione che si dimostri il rapporto causa-effetto tra il costo ed il beneficio economico di cui fruirà l'impresa⁵⁷.

Il principio contabile poi, indica le varie tipologie di spese che possono confluire nella categoria dei costi di impianto e ampliamento:

- tutte le spese sostenute per la costituzione dell'azienda⁵⁸;
- I costi di ampliamento in senso stretto, inteso come accrescimento della società verso attività precedentemente non perseguite (spese per aumenti

⁵⁷ Tale requisito deve ovviamente sussistere assieme a quelli precedentemente citati.

⁵⁸ A mero titolo esemplificativo possono comprendere spese notarili, imposte e tasse di registro, consulenze, spese di ricerca e addestramento del personale avviamento di impianti di produzione.

di capitale o per operazioni straordinarie);

- costi di avviamento di nuovi impianti di produzione;
- costi di addestramento e formazione del personale;
- costi di *start-up*.

Per per alcune delle tipologie di costi appena citate, il documento contabile prescrive degli ulteriori requisiti da soddisfare ai fini della rilevazione che sono così sintetizzabili:

Tabella 8. Condizioni per la rilevazione dei costi di impianto e ampliamento

Costi di impianto e ampliamento	Condizioni per la rilevazione
Costi di <i>start-up</i>	<ul style="list-style-type: none"> • È ragionevole una prospettiva futura di reddito⁵⁹ • I costi sono imputabili in maniera diretta alla nuova attività⁶⁰ • Il costo sostenuto è recuperabile
Costi di addestramento e qualificazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> • Devono essere assimilabili ai costi di <i>start-up</i> oppure • Sono sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione aziendale
Costi di avviamento di impianti di produzione	La capitalizzazione è ammessa sino al momento della messa a regime dell'impianto

Costi di ricerca e sviluppo

Il principio contabile, ante decreto, forniva un'integrazione rispetto al codice civile in merito a questa voce di bilancio, distinguendo all'interno tre ulteriori categorie di spese: costi per la ricerca di base, costi per la ricerca applicata e costi di sviluppo.

Il trattamento contabile era il seguente:

⁵⁹ Condizione necessaria ai fini della rilevazione di un onere pluriennale ossia la recuperabilità del costo sostenuto

⁶⁰ Il perimetro di circoscrizione di tali costi è unicamente quello del periodo antecedente il momento del possibile avvio.

- I costi della ricerca di base in quanto costi ricorrenti venivano spesi a conto economico e trattati dunque alla stregua di costi di periodo.
- I costi della ricerca applicata e dello sviluppo di cui era possibile dimostrare l'attinenza con specifici progetti fattibili e misurabili potevano essere capitalizzati e iscritti dunque nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

L'altra condizione indispensabile per far confluire le spese di ricerca e sviluppo tra i costi capitalizzati è la possibilità di dimostrare la loro effettiva utilità pluriennale futura.

Infatti, l'enfatizzata correlazione di tali costi ad un progetto rappresentava una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'iscrizione degli stessi tra le attività. Il progetto, secondo quanto disposto dal principio contabile doveva avere determinate caratteristiche, ossia:

- essere chiaramente definito;
- essere realizzabile a livello economico;
- essere recuperabile.

Se tali condizioni venivano rispettate il costo poteva essere capitalizzato.

Negli esercizi successivi all'iscrizione, al venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione sopracitate, risultava obbligatorio procedere all'imputazione a conto economico dei costi relativi al progetto non più realizzabile, cui sarebbe seguita una svalutazione di pari importo dei costi capitalizzati nell'attivo⁶¹.

Ciò infatti andava a violare una delle condizioni per l'iscrizione di un onere pluriennale nell'attivo dello stato patrimoniale, ossia la correlazione del costo sostenuto con i ricavi che da esso sarebbero scaturiti.

⁶¹ M. Conti, P. Costanzo, F. Novati, M. Priori, *Bilancio e reddito d'impresa*, Milano, Egea, 2005. Cap.9.10.1, pp 265-266.

Le spese di pubblicità

Sono costi che l'azienda sostiene con il fine di promuovere le vendite.

Tale categoria di fattori produttivi intangibili, fino al recepimento della direttiva, poteva assumere caratteristiche differenti.

Era infatti necessario distinguere tra costi di pubblicità di competenza dell'esercizio che affluivano nel conto economico, e costi di pubblicità aventi utilità pluriennale, che affluivano nello stato patrimoniale alla voce B.I.2) secondo quanto disposto dall'articolo 2424 c.c.

Per la prassi contabile internazionale la capitalizzazione di tale tipologia di spesa non è consentita, sono infatti inquadrate come costi di carattere ricorrente.

La *ratio* di tale scelta da parte del legislatore civilistico porta a supporre che quest'ultimo abbia voluto includere le spese di pubblicità nel perimetro di quegli oneri che l'impresa deve sostenere ai fini dell'avvio e dell'incremento dell'operatività.

Il criterio che veniva utilizzato per la capitalizzazione delle spese di pubblicità dipendeva dal fatto che tali poste contabili fossero assimilabili o meno ai costi di impianto e ampliamento ai quali erano ritenute funzionali⁶².

Risultava quindi fondamentale ai fini dell'iscrizione, dimostrare la congruenza ed il rapporto causa effetto tra i costi in parola ed il beneficio economico che ne conseguiva.

Anche in questo caso veniva utilizzato il criterio dell'attinenza del costo ad uno specifico progetto o prodotto dunque, per poter essere capitalizzati, dovevano avere la caratteristica dell'eccezionalità, della non ricorrenza (come ad esempio il lancio di una nuova linea di produzione).

Potevano perciò essere incluse tra i costi ad utilità pluriennale le spese pubblicitarie che, nella sostanza, rappresentavano ulteriori oneri correlati ai costi di impianto e ampliamento.

Tali spese dovevano essere sostenute per consentire il successo di una nuova

⁶² Si comprende dunque che, per differenza, non possono essere iscritte nell'attivo quelle spese sostenute, ad esempio, per il mantenimento dell'area di mercato di un prodotto o processo già esistente.

iniziativa, non potevano quindi essere capitalizzate le spese per le c.d. “campagne di sostegno” atte al mero rafforzamento della posizione dell'impresa sul mercato. La loro derivazione, come per le altre categorie in esame, può derivare da iniziative promozionali effettuate in economia, come ad esempio i costi relativi al personale dipendente dell'azienda utilizzato nell'organizzazione di mostre e convegni destinati al lancio di un nuovo prodotto. Il loro ammontare viene determinato in via extracontabile mediante i dati della contabilità analitica. L'altro modo in cui possono essere acquisite è tramite servizi appaltati a terzi come ad esempio ricerche di mercato o campagne commissionate ad agenzie specializzate.

2.5. L'avviamento

L'avviamento può essere definito come il plusvalore legato al complesso di attività tangibili e intangibili di proprietà dell'impresa rispetto alla semplice somma del valore contabile degli stessi. Tale plusvalore nasce grazie ad una capacità prospettica dell'azienda di riuscire a produrre maggiori risultati economici attraverso quel rapporto strumentale che lega tra loro i vari beni in maniera proficua e redditizia.

Il plusvalore generato può essere attribuito ad elementi di carattere sia oggettivo che soggettivo. I primi sono riconducibili a capacità intrinseche al soggetto economico come ad esempio capacità di produrre a prezzi competitivi una determinata linea di produzione.

Gli elementi soggettivi sono invece quelle determinate capacità intangibili di generare reddito come ad esempio la reputazione del marchio, i rapporti con clienti e fornitori o il *know-how* nella produzione.

Passando ora all'approccio contabile, andiamo a leggere la precedente versione dell'art. 2426 del codice civile lettera 6): *“l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto, e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni”*⁶³

⁶³ Codice Civile, art. 2426.

Come si legge il fatto che l'unica tipologia di avviamento che può essere iscritta è quella acquisita a titolo oneroso implica l'esistenza di due categorie di avviamento:

- generato internamente (anche detto originario);
- acquisito a titolo oneroso (anche detto derivato).

Il primo dei due è frutto della definizione di avviamento sopra enunciata, però le disposizioni civilistiche e le leggi contabili (sia nazionali che internazionali) non ne consentono un'autonoma valorizzazione nel bilancio di esercizio giustificandone la mancata iscrivibilità (avviamento c.d. "originario") a causa della funzione propria del bilancio di esercizio, che mira alla misurazione dei soli utili realizzati e non anche di quelli attesi per il futuro. Le leggi nazionali consentono l'iscrizione dell'avviamento in bilancio solamente nella seconda delle due ipotesi.

In secondo luogo si vede che il periodo massimo di ammortamento ammesso è di 5 anni. In realtà su questo punto il documento contabile n. 24 si era espresso dicendo che tale periodo poteva essere superato nel caso in cui l'utilità dell'asset in parola avesse avuto in concreto durata maggiore ma che, in ogni caso, tale periodo non avrebbe potuto superare i vent'anni.

Per quanto attiene al suo valore di iscrizione invece, questo, come già accennato, riflette solamente il caso in cui lo stesso sia acquisito a titolo oneroso, ossia come frutto di operazioni di gestione straordinaria come acquisizioni, conferimenti, fusioni o scissioni.

Le sue caratteristiche, sottolineate anche dall'OIC 24 sono le seguenti:

- deve essere costituito da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che siano in grado di apportare all'impresa benefici economici futuri;
- deve avere un valore quantificabile;

- non è suscettibile di vita propria indipendente⁶⁴.

In questo caso il valore da iscrivere in bilancio si determina per differenza tra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda ed il valore corrente attribuito agli elementi attivi e passivi del patrimonio⁶⁵.

Le altre condizioni che devono sussistere affinché l'avviamento possa essere iscritto in bilancio sono desumibili dal documento contabile che sottolinea che il valore dello stesso deve essere quantificabile nonché recuperabile. Deve inoltre essere costituito da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che assicurino benefici economici futuri.

Il problema che nasce al momento dell'acquisizione è quello di attribuire o meno all'avviamento quell'eccedenza di prezzo pagata rispetto alla semplice somma del valore contabile di attività e passività. Il principio contabile 24, infatti, prescrive che in sede di rilevazione iniziale occorre valutare se l'eccedenza del costo di acquisizione rispetto al valore contabile del patrimonio dell'acquisita possa o meno essere trattata alla stregua di un'immobilizzazione immateriale.

A tal fine devono essere presi in considerazione determinati fattori che aiutino a verificare l'esistenza di benefici economici futuri, che rappresentano la condizione chiave per la capitalizzazione di un costo:

- valore normale delle attività e passività contabilizzate;
durata prevedibile dell'attività operativa;
- turbolenza del mercato di riferimento;
- obsolescenza del prodotto;
- variazioni della domanda;

⁶⁴ M. Conti, P. Costanzo, F. Novati, M. Priori, *Bilancio e reddito d'impresa*, Milano, Egea, 2005. Cap. 9.12.6, pp 281-282.

⁶⁵ In occasione di una fusione o di una scissione l'avviamento è rappresentato dall'eccedenza del costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria, rispetto al patrimonio netto espresso a valori correnti).

- variabili macroeconomiche;
- aspettative riguardo alla permanenza in servizio di dipendenti “chiave”;
- azioni prevedibili dei concorrenti attuali e potenziali;
- clausole legali o contrattuali condizionanti la durata della vita utile.

Effettuata questa analisi, se l’eccedenza, dopo che questa è stata imputata agli elementi dell’attivo e del passivo, è attribuibile al maggior valore pagato dell’azienda recuperabile però attraverso la capacità della stessa di generare redditi futuri, allora l’eccedenza è iscrivibile alla voce B.I.6 “Avviamento”.

Può anche accadere però, che il prezzo pagato per l’acquisto della partecipazione di un’azienda sia inferiore alla corrispondente quota del suo patrimonio netto contabile. In questo caso la normativa nazionale di riferimento e il principio contabile 17 stabiliscono che la differenza iniziale negativa deve essere imputata, ove possibile, a riduzione del valore di attività iscritte per importi superiori al loro valore recuperabile e a incremento delle passività iscritte ad un valore inferiore a loro valore di estinzione.

Effettuata quest’analisi, l’eccedenza negativa che residua può assumere due differenti interpretazioni. In primo luogo potrebbe scontare una carenza di adeguate prospettive reddituali. In tale prospettiva deve essere istituito un apposito fondo rischi e oneri tra le voci del patrimonio netto che costituisce una misura dell’avviamento negativo correlato alla partecipazione. Tale fondo è utilizzato negli esercizi seguenti in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima, a prescindere dall’effettiva manifestazione delle perdite stesse.

In seconda analisi l’eventuale eccedenza può essere vista come un buon affare, in questo caso la differenza riscontrata può essere rilevata come voce di riserva nell’ambito del patrimonio netto⁶⁶.

⁶⁶ Sosterò Ugo, *Bilancio Consolidato*, Venezia, 2015, Cafoscarina.

2.6. Profili fiscali

Per quanto attiene le immobilizzazioni immateriali, le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) non sono sempre sovrapponibili a quelle insite nel codice civile.

Le differenze riguardano la deduzione dall'imponibile di tali costi in termini di ammortamento ovvero delle quote deducibili di costo.

In realtà le differenze più sostanziali, e che causano maggiori conseguenze in bilancio, sono quelle ravvisabili nella disciplina dell'avviamento.

Di seguito accenno brevemente al trattamento fiscale delle voci appartenenti alla classe B.I.

I costi di impianto e ampliamento sono disciplinati all'art. 108 c. 4 del TUIR che prevede che questi siano portati in deduzione dal reddito d'impresa a partire dall'esercizio in cui vengono conseguiti i primi ricavi.

I costi di ricerca e sviluppo possono essere dedotti interamente nell'esercizio di sostenimento ovvero ripartiti in 5 esercizi.

I costi di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui vengono sostenute o a quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi

Per i diritti di brevetto industriale, disciplinati al c.1 dell'art. 103 del TUIR, le quote di ammortamento del costo sono deducibili in misura non superiore al 50% di questo.

I marchi sono invece deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del loro valore.

Le quote dei diritti di concessione e delle licenze sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

Spendo ora dei brevi cenni sul trattamento fiscale dell'avviamento, la cui disciplina, contenuta nel TUIR all'art. 103, prevede che le quote di ammortamento dello stesso possano essere dedotte dal reddito d'esercizio in quote non superiori ad un diciottesimo del valore dello stesso. (pari ad un'aliquota del 5,56 % per esercizio.)

La prima cosa che viene in evidenza è, dunque, il disallineamento che si viene a creare tra la disciplina civilistica e quella fiscale.

Tale differenza, tra il costo speso a conto economico e quello fiscalmente deducibile, può essere portata in deduzione negli esercizi seguenti e rappresenta una differenza temporanea tra imponibile ai fini fiscali e reddito di bilancio che determina un aumento dell'imponibile.

(Questa discordanza sembra frutto dell'esigenza da parte del legislatore di recuperare maggior gettito in nota)

Negli anni precedenti il testo unico delle imposte sui redditi ricalcava la disciplina civilistica essendo la quota di ammortamento deducibile pari ad un quinto del valore dell'avviamento. Successivamente tale quota si è ridotta, prima con la finanziaria del 1998 ad un decimo, per poi passare nel 2005 all'attuale versione. Passiamo ora a vedere con un semplice esempio il disallineamento che si viene a creare in conto economico in merito alla deduzione delle quote di ammortamento.

Esempio 8. Trattamento fiscale dell'avviamento.

Andiamo a capire, attraverso il seguente esempio, il trattamento in sede dichiarativa dell'avviamento, nel caso in cui vi sia un disallineamento tra ammortamento civilistico e fiscale.

Tabella 9. Ammortamento civilistico e fiscale

Piano ammortamento Avviamento		
Anno	Amm.to Civ	Amm.to fisc.
2016	3600	1000
2017	3600	1000
2018	3600	1000
2019	3600	1000
2020	3600	1000
2021		1000
...		...
2033		1000

Si ipotizzi che a seguito di un'acquisizione sia stato iscritto nel bilancio 2016 un avviamento pari a euro 18.000. Si suppone che la sua vita utile non superi i cinque esercizi, dunque viene ammortizzato in 5 anni.

Come si può notare, a livello di bilancio, viene rilevato in conto economico un ammortamento pari a 3600 (18.000/5), mentre a livello fiscale viene dedotto un importo pari a 1.000 (18.000/18).

Il processo di ammortamento può essere idealmente suddiviso in due fasi: nella prima si registrano due ammortamenti, quello civilistico pari a 3.600, che viene speso in conto economico, e quello fiscale pari a 1000, deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.

Per quanto attiene la dichiarazione fiscale, per i primi 5 anni, deve essere rilevata una variazione in aumento pari alla differenza tra ammortamento civilistico e fiscale di 2.600 (3.600-1.000), che neutralizza parzialmente il costo contabilizzato.

Nella "seconda fase", dal sesto al diciottesimo anno, non viene contabilizzata più nessuna quota dato che il processo di ammortamento civilistico è terminato.

Ai fini fiscali, invece, continuano ad essere dedotte quote di 1.000 euro per esercizio⁶⁷.

Un'altra conseguenza del disallineamento tra ammortamento civilistico e fiscale è che tale sfasamento temporale provoca la necessità di contabilizzare le imposte anticipate.

La temporanea indeducibilità determina infatti un anticipo nel pagamento delle imposte nei primi 5 esercizi che verrà poi corrisposta nei successivi 13.

*Le maggiori imposte liquidate assieme alla parziale indeducibilità dell'avviamento sono rettificate in diminuzione, iscrivendo un credito per imposte anticipate tra le voci dell'attivo pari a 715 (1.000*27,5%).*

⁶⁷ Schede operative fisco, banca dati SEAC pp 1-2.

Dal sesto al diciottesimo esercizio la variazione in diminuzione pari a 1000 determina un ammontare di imposte da versare inferiore rispetto quelle di competenza.

Le imposte correnti vanno rettificate in aumento per determinare correttamente le imposte di competenza per l'importo di euro 275 ($27,5\% \cdot 1000$).

A questo punto il saldo del conto "crediti per imposte anticipate" decresce progressivamente in ciascun esercizio fino ad annullarsi completamente al diciottesimo.

CAPITOLO TERZO:

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA

3.1. Premessa

Come anticipato in più riprese, con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, sono avvenuti dei cambiamenti di importanza notevole su alcuni articoli del Codice Civile inerenti l'ambito delle immobilizzazioni immateriali.

Nel presente capitolo verranno quindi analizzate in maniera approfondita le variazioni che hanno interessato gli articoli 2426 e 2427 del Codice Civile per quanto attiene le spese di ricerca, sviluppo e pubblicità e per l'avviamento.

Verrà inoltre analizzato il novellato OIC 24 che è stato "adattato" alle nuove disposizioni e saranno esplicitati i possibili impatti che le nuove norme potranno avere sui patrimoni netti delle società.

In seconda battuta verrà analizzato il problema relativo alla comparazione dei bilanci e la conseguente rideterminazione dei valori contabili relativi all'esercizio 2015.

Infine dei brevi cenni verranno spesi per quanto riguarda il trattamento fiscale degli oneri pluriennali e dell'avviamento alla luce delle nuove disposizioni.

3.2. Le variazioni agli oneri pluriennali: le spese di ricerca e sviluppo e quelle di pubblicità

Per quanto attiene l'ambito degli oneri pluriennali, importanti modifiche sono state effettuate per quanto concerne le spese di ricerca e quelle di pubblicità.

Come già spiegato nel precedente capitolo, l'OIC 24 e il Codice Civile individuavano tre categorie di oneri pluriennali: i costi di impianto e ampliamento, le spese di ricerca e sviluppo e quelle di pubblicità.

Per comprendere appieno la portata delle variazioni andiamo a confrontare il testo del previgente articolo 2426 e quello del novellato articolo:

Tabella 10. Confronto tra vecchio e nuovo comma 5 articolo 2426.

"vecchio" comma 5) art. 2426	Nuovo testo
<p><i>" i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati⁶⁸"</i></p>	<p><i>"I costi di impianto e ampliamento, i costi di sviluppo</i> aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. <i>I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati per un periodo non superiore a cinque anni.</i> Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e disviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati⁶⁹</p>

Dal confronto dei due testi emergono due differenze tra previgente e nuovo comma 5):

⁶⁸ Vecchio comma 5 dell'articolo 2426 del Codice Civile.

⁶⁹ Comma 5 articolo 2426 del Codice Civile.

- in primis nel nuovo articolo 2426 non vengono più considerati i costi di ricerca e pubblicità, il che implica, dunque, che debbano essere trattati alla stregua di costi e spesi sistematicamente a conto economico;
- in secondo luogo cambiano i criteri per l'ammortamento dei costi di sviluppo. Il nuovo testo dispone infatti che questi siano ammortizzati secondo la vita utile e, solamente nel caso in cui questa non sia stimabile, per un lasso temporale che non ecceda i 5 esercizi⁷⁰.

Il nuovo OIC n. 24, integra poi le disposizioni del codice dando delle indicazioni su come affrontare a livello contabile le conseguenze di tali variazioni.

C'è, infatti, la possibilità che all'apertura dei bilanci 2016 residuino sia costi di ricerca che costi di pubblicità che non hanno ancora terminato il loro processo di ammortamento. Tale aspetto, ravvisabile tra le "disposizioni di prima applicazione" del documento in parola, desta particolare interesse visto che per tale categoria di costi le nuove norme hanno applicazione retroattiva.

Per quanto attiene le spese di ricerca, c'è la possibilità che queste vengano mantenute in attivo qualora, all'apertura dei bilanci 2016, presentino i requisiti per la capitalizzazione richiesti dallo stesso principio per i costi di sviluppo.

Sempre allo stesso paragrafo, il documento n. 24 prevede poi una sorta di "agevolazione", dettando che tali requisiti non debbano essere verificati al momento della prima iscrizione, ma è sufficiente che sussistano al momento della prima applicazione, ossia al primo gennaio 2016.

I requisiti per l'iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali dei costi di sviluppo sono gli stessi previsti dalla precedente versione dell'OIC 24 e che riprendo brevemente:

- devono riguardare specifici progetti di sviluppo;

⁷⁰ Giunta F., Pisani M. (2001), "Cambiamenti nelle politiche contabili e correzione di errori determinanti: spunti per una rilettura dell'art. 2423-ter del Codice civile", in *Rivista dei dottori commercialisti*, n.2/2001.

- devono essere relativi ad uno specifico prodotto o processo chiaramente definito, identificabili e misurabili;
- devono essere riferiti ad un progetto realizzabile;
- devono essere recuperabili⁷¹.

Tale ultimo requisito, caratteristico degli oneri pluriennali, consente di evitare riduzioni del patrimonio netto a causa dell'applicazione retroattiva della nuova normativa.

I costi di ricerca che, dunque, presentano le caratteristiche appena citate potranno confluire alla voce dello Stato Patrimoniale "B.I.2 – Costi di sviluppo"⁷².

Nel caso in cui non ci siano le condizioni per iscrivere tali costi tra quelli di sviluppo, questi dovranno essere eliminati dai bilanci rilevandone retroattivamente gli effetti⁷³.

Le indicazioni sulle azioni contabili da eseguire in tale casistica vengono fornite dal documento contabile numero 29 "cambiamenti di principi contabili", che prescrive di movimentare in contropartita ai costi di ricerca gli utili portati a nuovo⁷⁴.

Passiamo ora al trattamento delle spese di pubblicità.

Come per le spese di ricerca, anche questa categoria di costi non trova più spazio nell'attivo dello stato patrimoniale. Per tale ragione, dal primo gennaio 2016, tutti i costi sostenuti a fini pubblicitari dovranno essere sistematicamente spesi a conto economico.

Come già visto, c'è la possibilità che all'apertura dei bilanci ci siano dei residui capitalizzati in anni precedenti e che non hanno ancora terminato il processo di

⁷¹ OIC 24, par. 40.

⁷² Bava F., Devalle A., *Il Quotidiano del commercialista*

⁷³ Latorraca S. (2015), "Per i costi di sviluppo ammortamento in base alla vita utile", in *"Il Quotidiano del Commercialista"*.

⁷⁴ Nel paragrafo seguente verrà analizzato quanto detto sotto il profilo operativo.

ammortamento⁷⁵.

Su tale problematica, il novellato OIC 24, chiarisce, ancora una volta, sul loro trattamento, prevedendo due possibilità:

- Nel caso i residui presenti al 1° Gennaio siano assimilabili ai costi di impianto e ampliamento e, dunque, soddisfino i requisiti per la capitalizzazione di questi ultimi, possono essere mantenuti in bilancio e fatti confluire nella voce “B11 – Costi di impianto e ampliamento”.
- Nel caso invece in cui i costi di pubblicità presenti in attivo non soddisfino le condizioni di capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento devono essere eliminati dal bilancio rilevandone retroattivamente gli effetti⁷⁶.

Nel primo caso, si rammenta, che i costi di pubblicità saranno quindi iscrivibili in B.I.1 se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) è dimostrata la loro utilità futura;
- b) esiste correlazione con i futuri benefici economici di cui godrà la società;
- c) è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità;
- d) deve essere dimostrata la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra costi in questione e beneficio che dagli stessi l'impresa si attende⁷⁷.

Nel secondo caso, i costi di pubblicità dovranno essere eliminati dai bilanci accreditandogli in contropartita una riserva del patrimonio netto, nello specifico, consiglia l'OIC 24, la riserva di utili portati a nuovo.

Doveroso aggiungere, inoltre, che essendo che i costi di sviluppo debbano essere valutati secondo la vita utile, e che le nuove leggi hanno effetto retroattivo, anche

⁷⁵ Lattorraca S., (2016), “*Spese di pubblicità capitalizzabili se rientrano tra i costi di impianto*”, Il Quotidiano del Commercialista.

⁷⁶ Bonacchi M., Menicacci L., (2017), “Nuovo bilancio d’esercizio ed analisi esterna: Prime riflessioni sull’impatto del d.lgs. n. 139/2015, in “*Controllo di gestione*”.

⁷⁷ OIC 24 paragrafi 40-42.

la ridefinizione del periodo di ammortamento di tali costi debba essere contabilizzato.

Ciò può causare due variazioni nella composizione del patrimonio netto:

- nel caso in cui il periodo di ammortamento si allunghi, gli effetti sull'utile sono positivi in quanto vi sono minori ammortamenti durante l'esercizio;
- nel caso in cui il periodo di ammortamento rideterminato si accorci invece, il patrimonio della società subisce una contrazione a causa dei maggiori ammortamenti sopportati.

Le tecniche contabili da utilizzare sono, rispettivamente, l'addebito o l'accredito della riserva di utili portati a nuovo a fronte dell'accredito o dell'addebito dei costi di sviluppo.

3.3. La comparabilità

Ulteriori difficoltà per chi redige il bilancio potrebbero venire in essere, nel momento della predisposizione del bilancio 2016, per rispettare il principio della comparabilità.

Ricordiamo il disposto dell'art. 2423 – ter, comma 5, c.c.: *“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati in nota integrativa”*.

A seguito delle novità introdotte è necessario, dunque, adattare i dati dell'esercizio precedente a quelli del 2016, al fine di poterli porre a confronto.

Passando agli aspetti pratici, si prova quindi a desumere e ad interpretare come tale informativa (la comparabilità) debba essere carpita dai redattori del bilancio. Nel documento *“Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”*, prodotto dal CNDCEC e da Confindustria a marzo 2017, viene precisato che *“l'informazione comparativa deve essere in primo luogo valutata alla luce della significatività*

dell'informazione prodotta⁷⁸”.

Si capisce quindi come tale interpretazione sia “figlia” del novellato principio di rilevanza economica che statuisce che solamente i fatti di rilievo debbano essere accolti in bilancio, pesando anche l'utilità che questi sono concretamente in grado di apportare all'informativa, confrontando questi ultimi con gli oneri amministrativi conseguenti alla produzione dell'informazione stessa.

L'OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili” prevede inoltre che l'impresa non debba presentare i dati comparativi rettificati quando *“dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, o ciò risulti eccessivamente oneroso⁷⁹”*.

Vengono, in tale contesto, definite tre casistiche possibili:

- determinazione retroattiva ai fini comparativi fattibile e non eccessivamente onerosa – i dati di bilancio dell'esercizio 2015 devono essere adattati a quelli del 2016. Sono, in questo caso, percorribili due distinte strade: nella prima vengono considerati gli impatti delle variazioni al primo gennaio 2016 e vengono rettificati i pertinenti dati dell'esercizio 2015. Percorrendo la seconda strada vengono considerati i cambiamenti al primo gennaio 2015 e poi registrati in via extra-contabile, da tale data in poi, gli eventi e le operazioni interessate;
- determinazione retroattiva ai fini comparativi non fattibile o eccessivamente onerosa – in tale casistica l'OIC 29 prescrive che la società non deve presentare i dati comparativi rettificati;
- determinazione retroattiva ai fini comparativi fattibile e non eccessivamente onerosa, ma non significativa – la società può evitare la presentazione dei dati rettificati per il rispetto del principio di comparabilità.

Passiamo ora ad una disamina di quali debbano essere gli aspetti operativi di

⁷⁸ Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs 139/2015 e ai Principi contabili nazionali, Marzo 2017.

⁷⁹ OIC 29 paragrafo 19.

applicazione delle nuove norme.

Esempio 9. Costi di pubblicità assimilabili interamente ai costi di impianto e ampliamento

Un'azienda, al primo gennaio 2016, ha iscritto in bilancio costi di pubblicità per euro 80.000, conseguenti al lancio di una nuova linea di produzione che l'anno precedente era costata euro 100.000.

La vita utile era stata stimata in 5 esercizi (dunque ammortamento pari a 20.000 euro l'anno).

All'apertura del bilancio, i summenzionati costi di pubblicità soddisfano le condizioni per l'iscrizione tra i costi di impianto e ampliamento che, dunque, vengono aumentati di un importo pari all'ammontare dei costi di pubblicità, ovvero per euro 80.000.

La scrittura contabile da effettuare è la seguente:

Costi di impianto e ampliamento	di A e	Costi di pubblicità		80.000
---------------------------------	--------	---------------------	--	--------

In tale esempio l'intero ammontare dei costi di pubblicità è confluito tra i costi di impianto e ampliamento e non vi sono dunque variazioni di valore. Per tale motivo ai fini della comparazione dei bilanci l'importo da inserire nel 2015 è di euro 80.000. Per quanto attiene l'importo da iscrivere al 31 dicembre 2016, assumendo un periodo d'ammortamento di 5 esercizi, questo risulta pari a euro 60.000.

In bilancio si avrà:

Stato patrimoniale	2015	2016
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto	80.000	60.000

Esempio 10. Costi di pubblicità parzialmente assimilabili ai costi di impianto e ampliamento

Un'altra possibilità è che, degli 80.000 euro di spese di pubblicità iscritte in bilancio, solamente 40.000 siano assimilabili ai costi di impianto e ampliamento.

In tal caso, come già spiegato nel paragrafo precedente, 40.000 euro dovranno essere eliminati dal bilancio imputando l'importo interessato a riduzione del patrimonio netto utilizzando in contropartita la voce "utili portati a nuovo":

Diversi a	Costi di pubblicità		80.000
Costi di impianto e ampliamento		40.000	
Utili portati a nuovo		40.000	

I 40.000 euro, scontando un tasso di ammortamento del 20%, nella rappresentazione del 2016 figureranno diminuiti di un importo pari a 8.000 ($40.000 * 20\%$).

Nel bilancio 2016, si avrà la seguente rappresentazione:

Stato patrimoniale	2015	2016
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto	40.000	32.000

Come già visto, sia i costi di ricerca sia quelli di pubblicità, al fine di continuare a permanere nei bilanci delle società devono possedere i requisiti per l'iscrizione,

rispettivamente, dei costi di sviluppo e dei costi di impianto e ampliamento⁸⁰.

In tal caso il redattore del bilancio è chiamato ad una semplice riclassificazione di tali spese e la ricchezza dell'azienda non subirà alcun mutamento.

Nel caso in cui i costi in parola non possano più permanere nel patrimonio aziendale, la rettifica configura un cambio di principio contabile⁸¹ da trattare secondo le disposizioni del documento contabile n. 29.

3.4. L'integrità del patrimonio netto

Come sottolineato nel paragrafo precedente, per quanto concerne i residui relativi ai costi di ricerca e pubblicità, questi possono avere due destinazioni: la prima è quella di confluire, rispettivamente, tra i costi di impianto e ampliamento o di sviluppo, la seconda è quella di essere eliminati dal patrimonio aziendale.

Nel primo caso la ricchezza dell'azienda rimane invariata, ciò che accade è una mera riclassificazione delle voci di bilancio.

Nel secondo caso, invece, la ricchezza dell'azienda diminuisce di un importo pari all'ammontare delle spese di ricerca e pubblicità che non soddisfano le condizioni atte a permanere nella sfera patrimoniale dell'impresa.

Tale ultima operazione, che implica la contabilizzazione a costo e lo storno a carico del patrimonio netto, può avere conseguenze sull'integrità del capitale sociale.

Quest'ultimo viene "intaccato" per due ragioni: la contabilizzazione a costo delle spese sostenute nell'esercizio 2106 e l'eliminazione retroattiva delle spese capitalizzate in esercizi precedenti.

Nel primo caso il patrimonio netto diminuisce a causa di un peggiore risultato d'esercizio (l'intero ammontare delle spese diventa un costo d'esercizio anziché essere ripartito lungo la vita utile).

Nel secondo caso diminuisce perché le spese, di ricerca o di pubblicità, vengono eliminate utilizzando come contropartita direttamente il patrimonio netto, come

⁸⁰ Confindustria e Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, "Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali", Marzo 2017.

⁸¹ Si ricorda che tale rettifica è imposta per legge.

disposto dall'OIC 29.

C'è inoltre da aggiungere che le nuove disposizioni prevedono la ridefinizione dei costi di sviluppo secondo la vita utile e che tali disposizioni hanno effetto retroattivo.

In questo senso si potrebbero avere ulteriori effetti sull'utile nel caso di variazione del periodo di ammortamento:

- nel caso in cui il periodo di ammortamento si allunghi gli effetti sull'utile sono positivi in quanto viene addebitata la riserva di utili portati a nuovo;
- nel caso inverso, invece, il patrimonio della società subisce una contrazione a causa dei maggiori ammortamenti di periodo.

Passando ora agli aspetti operativi, ciò che potrebbe accadere con l'eliminazione di tali spese o la rideterminazione secondo la vita utile, è di andare a "cadere" nella giurisdizione degli articoli 2446 e 2447 c.c. che, in sostanza, statuiscono che *"se il capitale sociale si riduce di oltre un terzo, gli amministratori devono informare i soci affinché questi assumano gli opportuni provvedimenti⁸²".*

Il rischio è che il capitale sociale delle aziende con cospicui importi di spese di ricerca o pubblicità iscritti in attivo che non soddisfino i requisiti indicati dalle nuove disposizioni, scenda al di sotto del minimo legale.

In tal caso ai soci è richiesto di provvedere alla copertura delle perdite nell'ottica del ripristino del capitale. Se non vi si provvede, prescrive l'articolo 2446, non rimangono che la trasformazione o la liquidazione della società⁸³.

3.4. L'avviamento e la sua vita utile

Anche per quanto concerne l'avviamento, come già accennato nel capitolo 1, sono state effettuate importanti variazioni, in due direzioni.

La prima riguarda i criteri valutativi la seconda i ripristini di valore.

Come fatto per gli oneri pluriennali, proviamo a porre un confronto tra le

⁸²Art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.

⁸³ Patima R., "OIC 24: spese di ricerca e pubblicità, patrimonio netto più a rischio?", 2017, IPSOA quotidiano.

precedenti e le nuove disposizioni dell'articolo 2426:

Tabella 11. Confronto tra vecchio e nuovo comma 6) articolo 2426

"vecchio" comma 6) art. 2426	"nuovo" comma 6) art. 2426
<i>6)" l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni ⁸⁴".</i>	<i>6)" l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati per un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento⁸⁵".</i>

Come si può notare, rispetto la previgente disciplina, c'è stata una sorta di "inversione" del criterio con cui ripartire il costo dell'avviamento.

Ante decreto, l'avviamento doveva essere ammortizzato in 5 esercizi secondo quanto disposto dall'articolo in parola. C'è da aggiungere, come già osservato nel precedente capitolo, che l'OIC 24 integrava tali disposizioni dicendo che nel caso ci si potesse attendere una vita utile maggiore questa poteva essere utilizzata esplicitando in nota integrativa i motivi che avevano portato a tale scelta.

Ora, in primo luogo, il redattore del bilancio deve stimare la vita utile e solamente in casi eccezionali, ovverosia quando questa non può essere stimata, la ripartizione del costo può avvenire entro un periodo che non superi i dieci

⁸⁴ Previgente articolo 2426 comma 6) del Codice Civile.

⁸⁵ Articolo 2426 comma 6) del Codice Civile.

esercizi.

Questa sorta di “inversione”, che obbliga ad una sistematica stima della vita utile, ha portato il novellato documento contabile n. 24 ad aiutare chi redige il bilancio suggerendo tre metodologie di stima della stessa:

- payback method inteso come l’arco temporale che l’impresa impiegherà per recuperare l’investimento effettuato;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale;
- Il lasso temporale entro cui l’azienda si aspetta di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali della società acquisita nonché alle sinergie⁸⁶.

L’altra novità che riguarda la posta contabile in parola è legata al ripristino di valore.

Il nuovo OIC 24, infatti, sottolinea l’impossibilità di ripristino di valore dell’avviamento a seguito di una svalutazione.

La motivazione alla base di tale scelta è legata all’impossibilità di rilevare contabilmente l’avviamento c.d. “originario⁸⁷”.

Si pensa, infatti, che qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla perdita di valore dell’avviamento, questi siano legati all’avviamento generato internamente piuttosto che a quello derivativo.

Venendo ora alle disposizioni di prima applicazione, leggendo il paragrafo 103 del documento contabile 24, sono intraprendibili due strade:

- la prima prevede un’applicazione retroattiva delle nuove regole ed è prevista dall’OIC 29 “cambiamenti di principi contabili”. In questo caso, dun-

⁸⁶ OIC 24, par. 68

⁸⁷ Vedi capitolo 2 paragrafo 2.3.

que, la nuova stima della vita utile dovrà essere applicata non solo agli avviamenti venuti in essere nel 2016, ma anche a quelli che erano già iscritti in bilancio.

- La seconda è un'applicazione di tipo prospettico. Tale facoltà è contemplata dall'articolo 12 del decreto 139/2015. In tal caso la società dovrà menzionare tale scelta in nota integrativa⁸⁸.

Come visto per quanto attiene i costi di sviluppo, una applicazione retroattiva che determini una variazione nel periodo di ammortamento può avere un duplice effetto sulla ricchezza della società: una variazione in aumento nel patrimonio netto, nel caso in cui la vita utile sia maggiore e una in diminuzione nel caso contrario.

La tecnica contabile da utilizzare per registrare tale variazione, come visto in precedenza per i costi di sviluppo, è quella di addebitare o accreditare, a seconda in cui il periodo di ammortamento rispettivamente diminuisca o aumenti, una riserva del patrimonio netto in contropartita alla voce "avviamento".

Una considerazione è da fare in merito all'utilizzo della nuova normativa. Non c'è dubbio che il rischio sarà, nel caso dell'avviamento, di un ricorso eccessivo alla durata massima consentita.

L'altro problema è di carattere fiscale. Come esplicito nel capitolo precedente, la normativa del TUIR prevede che le quote di ammortamento deducibili per esercizio siano pari a un diciottesimo del valore dell'avviamento. Ciò crea un disallineamento tra ammortamento civilistico e fiscale con le ripercussioni contabili già viste poco sopra. Per evitare oneri eccessivi, i redattori del bilancio potrebbero essere dunque portati a stimare la vita utile dell'avviamento in diciotto anni allineando in tal modo le due normative.

3.5. Le informazioni da fornire in nota integrativa

Anche la nota integrativa è stata interessata da un importante *restyling* da parte del decreto 139. Vediamo ora, per quanto attiene le immobilizzazioni immateriali,

⁸⁸ OIC 24, par. 103.

le informazioni da fornire in tale prospetto.

In primo luogo, vista la novellata distinzione tra categorie di imprese, le informazioni da fornire in nota integrativa variano a seconda che si tratti di impresa che redige il bilancio in forma ordinaria, abbreviata o che si tratti di una micro-impresa.

Vediamo, per ciascuna delle categorie appena citate, quali sono le informazioni da inserire in tale prospetto:

Imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria. L'articolo 2427 del codice, al primo comma, prescrive, in prima battuta, di fornire le seguenti informazioni:

- *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (n. 1);*
- *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio” (n. 2);*
- *“la composizione delle voci “costi d’impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento” (n. 3), ossia le motivazioni che attribuiscono a tali voci il carattere della pluriennalità; ☐ “la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio(n. 3-bis);”*

- *“l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce” (n. 8);*
- *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate” (n. 9).⁸⁹*

Ci sono poi alcune precisazioni da effettuare in merito a quanto appena esposto. Per quanto riguarda i criteri di valutazione devono essere infatti specificati, tra gli altri, il metodo e i coefficienti d'ammortamento utilizzati per ciascuna classe di immobilizzazione immateriale.

Inoltre, devono essere fornita ogni informazione utile ai destinatari del bilancio in merito alle motivazioni di eventuali modifiche dei criteri di ammortamento o dei coefficienti applicati, nonché la spiegazione della durata del periodo di ammortamento dell'avviamento⁹⁰.

Nel caso in cui la vita utile dell'avviamento non sia attendibilmente stimabile, devono essere esposte le ragioni per cui tale stima non è stata possibile⁹¹.

Imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Prosegue il comma 1 del Codice civile con le disposizioni in merito alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata che, in nota, devono fornire le seguenti informazioni:

- *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato” (n. 1);*
- *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le*

⁸⁹ Articolo 2427 Codice Civile, comma 1.

⁹⁰ Articolo 2426 Codice Civile, commi 2 e 6.

⁹¹ Viene precisato, inoltre, al comma 4 dell'articolo 2423, che *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla seguente disposizione”.*

rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio" (n. 2);

- *"l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce" (n. 8);* ⁹²
- *"l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate" (n. 9)⁹².*

Nel caso delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, prosegue l'articolo 2426 al comma 1, deve essere fornita, a differenza del caso precedente, solamente la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Micro-imprese. Per quanto concerne l'ultima delle categorie testé menzionate, nel più dei casi il problema non si pone visto che tale categoria di imprese non è obbligata alla redazione della nota integrativa, sempreché, dice l'OIC 24, in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal comma primo dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile⁹³.

Nel caso tale ultima condizione non sia soddisfatta, prosegue l'OIC 24, si applicano alle micro-imprese i paragrafi dal 94 al 96 del documento contabile in parola.

⁹² OIC 24 par. 94.

⁹³ Ovverosia:

- *9)"l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati".*
- *16)"l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria".*

3.5. Conseguenze fiscali (cenni)

Le variazioni nella normativa contabile che sono intervenute con il decreto 139, non hanno avuto una speculare innovazione anche per quanto attiene il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Inevitabile infatti che la modifica legislativa apportata per le spese di ricerca e pubblicità e per l'avviamento determini dei possibili disallineamenti tra normativa civilistica e fiscale.

In primo luogo, per quanto concerne le variazioni nelle disposizioni relative all'avviamento, non si pone nessun problema: le variazioni nel piano di ammortamento dell'avviamento non producono conseguenze di carattere fiscale in quanto esiste già la possibilità di percorrere due strade alternative⁹⁴

Vediamo ora cosa accade per le spese di pubblicità e ricerca.

Riprendendo quanto già spiegato nel capitolo precedente, si ricorda che il TUIR, all'articolo 108, statuisce che le spese di ricerca sono deducibili nell'esercizio del relativo sostenimento e nei successivi, ma non oltre il quarto. Mentre, per le spese di pubblicità, non vi è soltanto un limite massimo di esercizi in cui può essere ripartito il costo, ma veniva fissato *ex-lege* l'arco temporale in cui possono essere dedotte. Tale criterio d'ammortamento era in sostanza uguale a quello disciplinato in sede civilistica, in cui tali spese venivano ammortizzate in un massimo di 5 esercizi e, "solamente in casi eccezionali", secondo la vita utile.

Con il decreto 139, come già visto, avviene una sorta di inversione della normativa: l'ammortamento di tali spese avviene, ora, in primis secondo la vita utile e solamente in casi eccezionali, qualora questa non sia attendibilmente stimabile, in un periodo massimo di 5 esercizi.

Sulla scorta della nuova normativa vengono a prodursi delle conseguenze sul piano fiscale e sono individuabili tre casistiche possibili a seconda di come si decide di trattare le spese di pubblicità o sviluppo:

- **Costi eliminati dall'attivo dello stato patrimoniale in sede di prima applicazione della nuova disciplina:** in tale casistica, in contropartita

⁹⁴ Vedi Capitolo 2, par. 5

dell'eliminazione della capitalizzazione dei costi di pubblicità, viene ridotta una riserva del patrimonio netto. Al fine di dedurre la quota di ammortamento dovranno essere effettuate le variazioni in diminuzione secondo quanto era stabilito nel precedente piano di ammortamento, anche in assenza dell'iscrizione in conto economico dei relativi ammortamenti⁹⁵.

- **Costi di pubblicità fatti confluire tra i costi di impianto e ampliamento:** in questo caso nulla cambia, la deduzione è ammessa nel limite della quota relativa a ciascun esercizio come precedentemente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
- **Costi contabilizzati a conto economico:** sono deducibili in un unico esercizio senza possibilità di rinvio mediante variazioni fiscali in aumento

Le stesse identiche casistiche e gli stessi trattamenti valgono anche relativamente ai costi di ricerca e sviluppo.

Naturalmente le problematiche appena descritte non sussistono nel momento in cui i redattori del bilancio, per fini prettamente legati alla semplicità fiscale, stimino sistematicamente la vita dei costi di cui si discorre in 5 esercizi annullando così qualsiasi disallineamento che si crea tra normativa civilistica e fiscale.

⁹⁵ Potendo attivare la deroga prevista dall'articolo 109 comma 4 del TUIR.

CAPITOLO QUARTO: LA PERDITA DUREVOLE DI VALORE

4.1. Premessa

Prima della riforma del 2014, il trattamento della perdita durevole di valore era trattato, oltre che dagli articoli 2426 e 2427 del codice, in due principi contabili: nell'OIC 24 inerente le immobilizzazioni immateriali, e nell'OIC 16, relativo a quelle materiali.

Successivamente si è deciso di predisporre un principio contabile a sé stante, che trattasse la materia, analogamente a quanto previsto dai principi contabili internazionali.

Nel giugno 2014, infatti, nasce l'OIC 9 intitolato "Perdita durevole di valore delle immobilizzazioni". In questo modo le disposizioni italiane in materia contabile si allineano a quelle degli standard contabili internazionali.

Il principio, infatti, mutua gran parte del proprio contenuto dallo IAS 36: "*Impairment test*" e si differenzia da quest'ultimo per pochi punti, e in particolar modo per il criterio della capacità d'ammortamento. Ovviamente, con il recepimento della direttiva comunitaria e il decreto 139, le mutazioni intervenute nelle disposizioni civilistiche hanno reso obbligatoria la revisione del principio n. 9 che verrà analizzato nel presente capitolo.

Come detto, visto che le disposizioni del documento contabile mutuano quasi completamente quelle dello IAS 36 già trattato nel primo capitolo, verranno in questa sede analizzate le aree di differenza tra i due principi.

In primo luogo verrà analizzato quanto dispone la legislazione civilistica in merito alla perdita durevole di valore.

In secondo luogo verrà dato ampio spazio all'approccio alternativo per la determinazione della perdita durevole di valore. Possibilità, quest'ultima, data alle imprese di minori dimensioni.

Infine verranno analizzati i due differenti approcci (ordinario e semplificato) sotto il profilo operativo, mediante una serie di esempi numerici.

4.2. Scelte alla base del nuovo OIC 9

Come anticipato poc'anzi, l'avvento del decreto 139, attuativo della direttiva comunitaria, e le conseguenti variazioni nelle disposizioni del codice civile, hanno reso necessaria anche la revisione del principio contabile n. 9 "svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni".

Nello specifico il novellato documento recepisce alcune variazioni, quali:

- la nuova definizione di *fair value*, coerente con quella dell'OIC 32, necessaria per il calcolo del valore recuperabile;
- la nuova versione del comma 1, numero 3 dell'articolo 2426 del codice civile relativamente al divieto di ripristino di valore dell'avviamento;
- l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico;
- la nuova suddivisione delle categorie di imprese e, in particolar modo, il concetto di microimpresa che forma, quest'ultima, il perimetro di utilizzo del metodo semplificato per il calcolo della perdita durevole di valore.

4.2. La perdita di valore nella legislazione civilistica

Nel codice civile la perdita di valore viene trattata, come già detto, agli articoli 2426 e 2427.

Il primo, intitolato "criteri di valutazione", tratta della perdita durevole di valore al comma 3):

*“l’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. **Questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento**⁹⁶”.*

Come già sottolineato nel secondo capitolo del presente lavoro, i punti 1) e 2) dell’articolo testé citato sostanzialmente dispongono di iscrivere l’immobilizzazione al costo di acquisto o di produzione e successivamente, di anno in anno, di ammortizzarle secondo la vita utile.

Come si può notare, la situazione che dovrebbe portare il redattore del bilancio a svalutare un’immobilizzazione è piuttosto confusa e di carattere generico, principalmente per due ordini di ragioni:

1. La prima è che, dalla lettura della norma, non si capisce a che configurazione di valore ci si riferisca quando si parla di “valore inferiore”.
2. In secondo luogo, da una interpretazione letterale della norma, appare obbligatorio effettuare la verifica della tenuta del valore analiticamente per singolo cespite.

A questi “inconvenienti” viene in aiuto il principio contabile numero 9 intitolato “Svalutazioni per perdite di valore delle immobilizzazioni”, che si ispira, in buona sostanza, al modello di determinazione delle perdite proposto dallo IAS 36.

Per quanto concerne la prima delle due problematiche, al paragrafo 14, l’OIC 9 così statuisce: *“Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore*⁹⁷”.

Per quanto concerne invece la seconda delle due problematiche, sia la dottrina

⁹⁶ Articolo 2426 comma 3 Codice Civile.

⁹⁷ OIC 9 par. 14.

che la prassi internazionale hanno da sempre consentito la verifica del valore residuo per gruppi di immobilizzazioni⁹⁸.

La perdita durevole di valore viene poi trattata anche all'articolo 2427 "contenuto della nota integrativa", che richiede l'indicazione dell'entità e delle motivazioni che hanno causato la perdita di valore: *"3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici alla loro prevedibile durata utile e per quanto rilevante al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio"*⁹⁹.

4.3. Il metodo ordinario per la determinazione della perdita

Come rimarcato più volte nel corso del primo capitolo, il procedimento che porta alla rilevazione della perdita di valore nel contesto civilistico ricalca, in buona sostanza quella adottata dai principi contabili internazionali.

L'unica differenza riguarda il "concetto" di perdita. Nella legislazione civilistica non si parla infatti, come nello IAS 36, solamente di perdita di valore. Il principio n. 9 parla infatti di perdita durevole, come ad intendere che la perdita che l'immobilizzazione subisce, per essere rilevata, deve perdurare per un lungo periodo di tempo.

Naturalmente con l'avvento della crisi economica e le attuali condizioni di mercato in cui operano le aziende ha portato la differenza tra le due locuzioni ad assottigliarsi sempre di più, fino quasi ad annullarsi completamente.

Chiusa questa parentesi, riprendendo brevemente quanto già detto nel primo capitolo, se l'impresa verifica la presenza di un indicatore di potenziale perdita di valore¹⁰⁰ bisogna, innanzitutto, procedere al calcolo del valore recuperabile del

⁹⁸ Sura A., Il nuovo principio contabile OIC 9 sulle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, in Fisco, 42/2014.

⁹⁹ Articolo 2427 comma 3-bis, Codice civile.

¹⁰⁰ Al paragrafo 17, l'OIC 9 elenca i seguenti indicatori di potenziali perdite di valore che la società deve considerare:

- *Il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di*

bene/CGU oggetto di analisi.

Quest'ultimo è pari al maggiore tra il *fair value* dell'attività e il suo valore d'uso.

Se il valore di recupero è inferiore al valore contabile bisogna procedere con la svalutazione.

Tra i passaggi più ostici (che precedentemente, durante la trattazione dello IAS 36 non abbiamo affrontato), vi è la valutazione dei flussi di cassa che un bene immobilizzato è in grado di generare in futuro.

Tale "difficoltà" è legata a due ordini di problematiche:

- la prima è che non sempre è possibile attribuire flussi di cassa derivanti dalla gestione operativa ad una specifica immobilizzazione.
- La seconda è che potrebbe non essere agevole valutare i flussi legati al bene oggetto di analisi.

Per superare la prima delle due problematiche, al paragrafo 21, l'OIC 9 dispone di individuare l'unità generatrice di cassa (CGU)¹⁰¹ cui appartiene l'attività oggetto di valutazione.

In secondo luogo, al fine di valutare i *cash flows* generabili dall'attività, sempre al paragrafo 21, il principio contabile prescrive l'utilizzo di budget con un orizzonte temporale non superiore ai 5 esercizi e l'individuazione di un opportuno tasso per scontare tali flussi prospettici¹⁰².

quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;

- *Durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;*
- *Nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che questi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano quindi il valore recuperabile.*
- *Il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato della società.*
- *L'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente.*
- *Nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro.*

¹⁰¹ Vedi capitoli 1, paragrafo 3.

¹⁰² Basi A., Montinari C., Nuovo OIC 9 e Impairment test: metodo ordinario e semplificato a confronto, IPSOA quotidiano, 2017.

Passando al trattamento operativo, una volta stimato l'importo della perdita, questo deve essere portato a decremento del valore contabile (al netto degli ammortamenti accumulati), iscrivendo una svalutazione a conto economico alla voce B.10.c "*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*".

Esiste inoltre la possibilità, che non sia possibile stimare il valore recuperabile dell'attività e, dunque, bisogna stimare il valore della *cash generating unit*.

In quest'ultimo caso l'OIC 9 prescrive che la svalutazione sia in primo luogo imputata a decremento dell'eventuale valore dell'avviamento imputato alla CGU e, solamente se di importo maggiore, a decremento del valore contabile degli altri beni che fanno parte della stessa CGU, in proporzione al loro peso relativo rispetto al valore contabile della CGU stessa¹⁰³.

Se, successivamente alla svalutazione, dovessero venir meno le cause che l'hanno determinata, si può procedere al ripristino del relativo valore.

Tale ripristino non può superare il valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Tale rivalutazione dovrà essere indicata nella voce A5 del Conto economico "*Altri ricavi e proventi*".

Come visto poco sopra, il novellato articolo 2426, dispone inoltre che non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento e nemmeno quelle effettuate sugli oneri pluriennali di cui al numero 5 dell'articolo 2426 del Codice civile.

4.4. Il metodo semplificato

La differenza più marcata tra l'OIC 9 e lo IAS 36 è certamente la possibilità che viene data alle imprese di minori dimensioni di evitare di effettuare il calcolo del valore d'uso per la stima della perdita durevole di valore.

¹⁰³ Fornaciari L., OIC 9: Immobilizzazioni, come valutarle con l'impairment test, 2017.

Le motivazioni alla base di tale metodologia di rilevazione della perdita di valore è insita nel fatto che le piccole e medie imprese non sempre possono contare su una struttura economica e patrimoniale consistente. In questo senso l'obiettivo è quello di dare una sorta di "tutela" alle imprese di dimensioni minori, evitandogli il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che trarrebbero utilizzando il metodo ordinario.

Con l'avvento del Decreto 139/2015, poi, il principio contabile numero 9 si è "adattato" alle nuove disposizioni e, vista l'individuazione della classe delle micro-imprese, ha delimitato nuovamente il perimetro di applicazione di tale metodologia.

Il paragrafo 30 del documento contabile in parola dispone che possono utilizzare il metodo semplificato le società che per due esercizi consecutivi non superino nel bilancio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 50 unità;
- totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro¹⁰⁴.

Le motivazioni per cui viene data la possibilità alle imprese di minori dimensioni di utilizzare tale approccio, oltre a quella poco sopra citato, si basano su cinque assunti fondamentali:

- a) Nelle società di piccole dimensioni l'unità generatrice di flussi di cassa tende a coincidere con l'intera società;
- b) A condizione che la dinamica del circolante si mantenga stabile, i flussi di reddito approssimano i flussi di cassa.
- c) Stima dei flussi di reddito anziché di quelli di cassa
- d) Non è necessaria l'attualizzazione dei flussi e, pertanto, non è necessario stimare il tasso di attualizzazione;

¹⁰⁴ OIC 9, par. 30.

e) Gli indicatori per le perdite potenziali sono semplificati¹⁰⁵.

Con tali presupposti, nel momento in cui si rilevi un indicatore di potenziale perdita di valore di un bene immobilizzato, il valore d'uso verrà calcolato come valore attuale dei flussi di reddito attesi dall'impresa, senza la necessità di analizzare le prospettive finanziarie¹⁰⁶ future delle UCG o dell'attività oggetto di impairment test.

Dunque, anziché pervenire alla stima del valore d'uso, è sufficiente calcolare la c.d. capacità di ammortamento. Questa rappresenta, in sostanza, il margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.

Quindi, se tale valore riesce a coprire l'intero ammontare degli ammortamenti delle immobilizzazioni iscritte in bilancio, l'impairment test è superato e non serve procedere ad alcuna svalutazione¹⁰⁷.

A livello prettamente contabile, come poi vedremo in maniera più approfondita, la capacità di ammortamento può essere calcolata con differenti metodologie. Quella indicata dal principio OIC 9 determina la capacità di ammortamento come differenza tra il risultato dell'esercizio (al netto di eventuali componenti straordinarie e delle imposte) e gli ammortamenti delle immobilizzazioni¹⁰⁸.

Nel presente capitolo, però, ho reputato di maggiore interesse, al fine di approfondire la tematica del metodo semplificato, riportare gli esempi trattati da Tiziano Sesana in "i nuovi OIC: la disciplina delle immobilizzazioni". Tali esplicazioni sono in grado, a mio avviso, di far comprendere meglio le varie possibilità che deve valutare il redattore del bilancio quando deve contabilizzare una perdita di valore rispetto quanto propone l'OIC 9.

¹⁰⁵ Pozzoli M., Svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali: questioni applicative, in Guida alla contabilità e al bilancio, 1/2014.

¹⁰⁶ Solitamente i flussi di reddito da utilizzare ai fini della stima della capacità di ammortamento devono essere considerati prima degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, ma dopo gli oneri finanziari. L'orizzonte temporale è, generalmente, di 5 esercizi.

¹⁰⁷ Con questi presupposti, il fatto che il periodo compreso nel piano registri degli anni in perdita non costituisce una motivazione sufficiente per procedere alla svalutazione se, negli anni seguenti, si stima che verranno prodotti utili sufficienti a colmare le perdite.

¹⁰⁸ Per tali valori non sono previste attualizzazioni.

Fatte queste premesse, per le società che utilizzano tale metodo, sono individuabili due possibili casistiche:

1. Nel caso in cui è semplice l'individuazione di singole attività/rami d'azienda (UGC) che generano flussi di cassa (redditali) in autonomia, è possibile pervenire al valore recuperabile confrontando il fair value dell'attività/ramo d'azienda e il margine economico che ci si attende genererà in futuro a copertura degli ammortamenti¹⁰⁹ con il valore netto contabile iscritto in bilancio.
2. Se, invece, l'unica strada possibile fosse l'effettuazione del test a livello di intera azienda il valore di recupero può essere calcolato sulla base dei flussi reddituali futuri. Questi ultimi calcolati come differenza tra il risultato dell'esercizio e gli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni iscritte in bilancio¹¹⁰.

Un indubbio vantaggio del metodo semplificato, quindi, deriva dal fatto che non è necessaria la stima di un tasso di sconto al fine di attualizzare i flussi reddituali risparmiando in tal modo un enorme onere per i redattori del bilancio.

Inoltre, l'utilizzo di tale metodologia porta, nel momento di rilevazione della perdita, a un differente trattamento contabile rispetto alle imprese che adottano l'approccio ordinario.

La differenza è figlia dell'utilizzo del bilancio in forma abbreviata per le imprese di minori dimensioni. in questo senso due sono le differenze:

1. Le voci B10(a), B10(b) e B10(c) del Conto economico possono essere accorpate
2. La rilevazione della perdita durevole di valore dà la possibilità di contabilizzare le svalutazioni dei beni immobilizzati, unitamente ai relativi ammortamenti, nell'unica voce "*ammortamento delle immobilizzazioni*

¹⁰⁹ Ovverosia la c.d. capacità d'ammortamento.

¹¹⁰ Bonelli A., OIC 9: come gestire la svalutazione di beni immobilizzati, IPSOA quotidiano, 2014.

materiali e immateriali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni”.

4.4. Metodo ordinario e semplificato: applicazioni

Aiutiamo la comprensione di quanto fin qui detto mediante l'utilizzo di alcuni esempi:

Esempio 11. Impairment test con metodo ordinario per la rilevazione di una perdita durevole di valore di una CGU.

Si ipotizzi che l'impresa Alfa sia composta da due CGU fisicamente identificate in due unità operative separate.

Tabella 12. Valori delle varie voci di bilancio attribuibili a ciascuna CGU.

	<i>CGU1</i>	<i>CGU2</i>	<i>Impresa</i>
<i>Fabbricati</i>	<i>285.000</i>	<i>132.000</i>	<i>417.000</i>
<i>Terreni</i>	<i>28.000</i>	<i>32.000</i>	<i>60.000</i>
<i>Macchinari</i>	<i>63.000</i>	<i>43.000</i>	<i>106.000</i>
<i>Brevetti</i>	<i>122.000</i>	<i>80.000</i>	<i>202.000</i>
<i>Impianti</i>	<i>34.000</i>	<i>15.000</i>	<i>49.000</i>
<i>Attrezzatura</i>	<i>52.000</i>	<i>22.000</i>	<i>74.000</i>
<i>Rimanenze</i>	<i>44.000</i>	<i>18.000</i>	<i>62.000</i>
<i>Totale</i>	<i>628.000</i>	<i>342.000</i>	<i>970.000</i>
<i>Attività comuni</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>43.000</i>
<i>Totale complessivo</i>	<i>649.500</i>	<i>363.500</i>	<i>1.013.000</i>

Per stimare la perdita durevole di valore è necessario calcolare il valore d'uso determinando i flussi finanziari attesi su un orizzonte temporale di 5 esercizi:

Tabella 13. Flussi di cassa previsti per CGU

Flussi di cassa previsti	CGU1	CGU2
Anno 1	150.000	102.000
Anno 2	148.000	95.000
Anno 3	142.000	89.000
Anno 4	138.000	85.000
Anno 5	130.000	78.000

L'ultimo passaggio da effettuare è quello di attualizzare i flussi appena riportati mediante l'utilizzo di un tasso di sconto che esprima adeguatamente il rischio specifico dell'impresa.

Il tasso si ipotizza pari a 7,2%.

Tabella 14. Flussi attualizzati per ciascuna CGU

Flussi attualizzati	CGU1	CGU2
Anno 1	139.925,40	95.149,25
Anno 2	128.787,00	82.667,35
Anno 3	115.266,70	72.244,64
Anno 4	104.496,01	64.363,52
Anno 5	91.826,80	55.096,08
Totale	580.302,00	369.520,80

Per quanto attiene la CGU2, come si può facilmente notare, visto che il valore di recupero, pari a 369.521, è superiore al valore contabile, pari a 363.500, non occorre rilevare alcuna perdita durevole di valore.

Il discorso è differente invece per la CGU1. In questo caso l'attualizzazione dei flussi

fa emergere che il valore d'uso, pari a 580.302, è inferiore al suo valore contabile (649.500).

Risulta necessario, dunque, rilevare la perdita e procedere alla svalutazione pari a $649.500 - 580.302 = 69.198^{111}$.

Esempio 12. Impairment test con metodo semplificato: determinazione della capacità di ammortamento senza successiva svalutazione per perdite durevoli di valore nel caso di durata del piano coincidente con la durata residua delle immobilizzazioni.

L'impresa Beta, costituita da un'unica CGU e in assenza di crescita a livello di business, deve verificare la capacità di ammortamento delle proprie immobilizzazioni.

Si ipotizza che il valore contabile, al netto degli ammortamenti, delle immobilizzazioni iscritte in bilancio nell'anno n-1 sia pari a 900. Pertanto, alla fine del periodo previsto dal piano il loro valore contabile sarà pari a zero.

I valori economici dall'anno "n" all'anno "n+4" sono i seguenti:

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Totale
Ricavi	500	500	500	500	500	
Costi monetari	300	300	300	300	300	
Ammortamenti	180	180	180	180	180	900
Ebit	20	20	20	20	20	
Oneri finanziari	6	6	6	6	6	
Risultato lordo	14	14	14	14	14	
-Imposte	10	10	10	10	10	
Utile netto	4	4	4	4	4	

¹¹¹ Si ricorda che la svalutazione va imputata anche, per la rispettiva quota, alle attività in comune ripartite sulle due CGU.

Per calcolare la capacità di ammortamento dell'impresa è sufficiente sommare i risultati netti con gli ammortamenti per i cinque anni:

Tabella 15. Capacità di ammortamento

	<i>n</i>	<i>n+1</i>	<i>n+2</i>	<i>n+3</i>	<i>n+4</i>	
Capacità di ammortamento	180+4	180+4	180+4	180+4	180+4	920

Per capire se si è in presenza di una perdita durevole di valore è necessario effettuare un confronto tra valore netto contabile e la capacità d'ammortamento.

Il primo coincide con la somma degli ammortamenti previsti in conto economico, ovvero 900 (180x5). Il secondo, appena calcolato, è invece pari a 920.

Visto che il valore recuperabile è maggiore di quello contabile (920 > 900), in questo caso non è necessario procedere ad alcuna svalutazione.

Esempio 13. Determinazione della capacità di ammortamento con svalutazione nel caso di durata del piano non coincidente con la durata residua delle immobilizzazioni.

Si ipotizzi che l'impresa Beta debba procedere al calcolo della capacità di ammortamento. L'impresa è costituita da un'unica CGU e i suoi flussi reddituali sono stimati mantenendo costanti quelli generati nell'ultimo anno. Non siamo quindi in presenza di crescita.

I risultati economici sono i seguenti:

	<i>Anno n</i>	<i>Anno n+1</i>	<i>Anno n+2</i>	<i>Anno n+3</i>	<i>Anno n+4</i>	<i>Totale</i>
<i>Ricavi</i>	500	500	500	500	500	
<i>Costi</i>	300	300	300	300	300	
<i>Ammortamenti</i>	180	180	180	180	180	900
<i>Ebit</i>	20	20	20	20	20	
<i>Oneri finanziari</i>	6	6	6	6	6	
<i>Risultato lordo</i>	14	14	14	14	14	
<i>-Imposte</i>	10	10	10	10	10	
<i>Utile netto</i>	4	4	4	4	4	

Si ipotizza che nell'anno n-1 il valore netto delle immobilizzazioni sia pari a 1800. Ancora una volta, la capacità di ammortamento è pari alla somma tra utili netti e ammortamenti per tutta la durata del piano:

Tabella 16. Calcolo della capacità di ammortamento

	<i>n</i>	<i>n+1</i>	<i>n+2</i>	<i>n+3</i>	<i>n+4</i>	<i>Totale</i>
<i>Capacità di ammortamento</i>	184	184	184	184	184	920

Come nel precedente esempio, gli ammortamenti iscritti in conto economico sono pari a 900 (180x5) e la capacità di ammortamento, appena calcolata è pari a 920. In tale casistica, dunque, gli ammortamenti trovano copertura nella capacità di ammortamento. Il valore contabile delle attività all'anno n-1 è invece pari a 1800. L'impresa può fare a questo punto due valutazioni differenti:

- 1. Gli ammortamenti trovano copertura nel periodo preso a riferimento e, nei periodi successivi (oltre l'orizzonte temporale previsto nel piano) non si prevede un deterioramento del margine economico a disposizione per la copertura del valore contabile ancora da ammortizzare. In questo caso non si procede ad alcuna svalutazione.*

2. Nel caso, invece, si presuma che la gestione non sia in grado di recuperare, oltre il periodo considerato nel piano, il valore contabile delle immobilizzazioni soggette ad impairment test, l'azienda procederà con la svalutazione, calcolata sottraendo al valore contabile delle immobilizzazioni la capacità di ammortamento. Dunque per l'importo di $1800-920 = 880$ ¹¹².

Esempio 14. Determinazione della capacità di ammortamento con successiva svalutazione nel caso di durata del piano superiore rispetto alla durata residua delle immobilizzazioni.

Si ipotizzi ora che all'anno n-1 le attività abbiano un valore contabile di 1800 e che il periodo di ammortamento prosegua ancora per 5 esercizi oltre la durata del piano. Qui di seguito i risultati economici:

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Totale
Ricavi	450	450	450	450	450	
Costi	300	300	300	300	300	
Ammortamenti	180	180	180	180	180	900
Ebit	30	30	30	30	30	
Oneri finanziari	6	6	6	6	6	
Risultato lordo	-36	-36	-36	-36	-36	
-Imposte	10	10	10	10	10	
Utile netto	-46	-46	-46	-46	-46	
	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Totale
Capacità di ammortamento	134	134	134	134	134	670

¹¹² Potrebbe essere il caso in cui dalla stima dei flussi reddituali previsti nel piano e oltre, emerge un trend decrescente della capacità di ammortamento.

Come si può vedere dalla tabella sopra riportata, la capacità di ammortamento, pari a 670, non è in grado di coprire il valore totale degli ammortamenti previsti nel piano, pari a 900.

L'impresa in questo caso deve procedere alla svalutazione, l'unica incognita che rimane è il valore di quest'ultima.

Esistono tre possibilità concrete per il redattore del bilancio:

- 1. Si rileva una perdita durevole di valore pari alla differenza tra il totale degli ammortamenti e la capacità di ammortamento pari a $670 - 900 = 230$.
L'ipotesi sottostante a tale valore della perdita è che per il periodo oltre al piano (si ricorda che gli ammortamenti dureranno ancora per 5 esercizi oltre la fine del piano) l'impresa genererà utili in misura maggiore rispetto quelli registrati nei primi 5 esercizi e, dunque, sarà in grado di coprire gli ammortamenti rimanenti.*
- 2. Una seconda possibilità è, invece, che i risultati oltre il piano siano tendenzialmente gli stessi di quelli registrati nel periodo precedente. In linea con quest'ipotesi, molto più realistica della precedente, il redattore procederà ad una svalutazione pari a $230 \times 2 = 460$.*
- 3. L'ultima possibilità, molto prudentiale, è che l'impresa, nei 5 anni seguenti a quelli del piano, non sia in grado di generare ulteriori margini economici. In tal caso si procede alla svalutazione adeguando il valore contabile delle immobilizzazioni alla capacità di ammortamento. La perdita di valore da registrare sarà quindi pari a $1800 - 670 = 1.130$.*

CAPITOLO QUINTO: L'IMPATTO DELLE VARIAZIONI SUI BILANCI DEL 2016

5.1. Premessa

Terminata la trattazione “teorica” si passa ora alla fase conclusiva del lavoro, ovvero alla parte empirica.

Per l’analisi è stato estratto, dalla banca dati per l’analisi informatizzata delle aziende (AIDA), un campione di trecento aziende, le prime in Italia per ordine di fatturato. Di queste è stato analizzato il bilancio avendo cura, ovviamente, di escludere dal campione le aziende *IAS adopter* e quelle che presentavano esclusivamente il bilancio consolidato. Il motivo di tale esclusione è semplicemente dato dal fatto che non è possibile visualizzare l’impatto delle nuove norme su tali categorie di soggetti.

Sono state poi predisposte due tabelle con ciascuna un numero di variabili e per ogni bilancio sono state estrapolate le informazioni utili ai fini dell’analisi.

C’è da precisare che delle 300 aziende del campione estratto da AIDA, solamente 56 presentavano l’avviamento iscritto in bilancio. Mentre quelle che presentavano in attivo le spese di ricerca, sviluppo e pubblicità sono state 19.

L’obiettivo dell’analisi era quello di comprendere come le novellate disposizioni, figlie del decreto 139/2015, abbiano influenzato la redazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2016, sia sotto il profilo operativo che sotto quello della ricchezza aziendale.

5.2. I costi di sviluppo

Per quanto riguarda i costi di sviluppo, sempre sul campione estratto di 300 aziende, solamente 18 di queste li presentavano nei rispettivi bilanci d'esercizio. Come ben spiegato in più riprese, al primo gennaio 2016, i costi di ricerca che non soddisfano più le condizioni per essere iscritti tra i costi di sviluppo, devono essere eliminati dal bilancio.

L'esigua presenza di tale categoria di onere nel campione di aziende sta a significare tre cose:

- la scarsa presenza di investimenti in ricerca e sviluppo;
- che i costi di ricerca sono stati spesi a conto economico perché non rispettavano i requisiti di capitalizzazione alla voce B.2.I. "costi di sviluppo";
- pur rispettando i requisiti per la capitalizzazione le imprese hanno deciso di spesarli a conto economico al fine di abbattere il reddito fiscalmente imponibile.

La nuova normativa in tema di capitalizzazione degli oneri pluriennali è stata attuata, come già detto, anche per evitare l'iscrizione in attivo di costi per mere politiche di bilancio.

Risultava spesso, infatti, che la decisione di ripartire i costi di ricerca e di quelli di pubblicità su più esercizi anziché quella di spesarli a conto economico, fosse una mera decisione degli amministratori atta più che altro ad evitare la presentazione di bilanci con utili molto bassi o addirittura con perdite.

Si è cercato di capire, in primo luogo, se le aziende che presentavano allo stesso tempo costi di ricerca, sviluppo e pubblicità e risultati economici scarsi nel 2015, hanno mantenuto sempre la stessa categoria di oneri pluriennali anche nell'esercizio 2016.

Se la risposta è positiva è molto probabile che tali aziende abbiano "forzato" il mantenimento di questi oneri nei bilanci, unicamente con l'obiettivo di presentare un utile sufficiente o non chiudere in perdita.

A tal proposito è stata creata la seguente tabella:

Tabella 17. Il peso sull'utile dei costi di sviluppo.

Dati in migliaia di Euro

Società	Utile 2016	Spese di sviluppo 2016	Utile al netto dei costi di sviluppo	Variazione %
ACCIAIERIA BERTOLI SA-FAU SPA	12.929.478,00	17.270,00	12.912.208,00	-0,13%
CONAD	3.086.216,00	284.207,00	2.802.009,00	-9,21%
COSTA CROCIERE SPA	604.002.807,00	34.613.925,00	569.388.882,00	-5,73%
DUFERCO ENERGIA SPA	12.344.190,00	-	12.344.190,00	0,00%
ESSELUNGA SPA	211.756.715,00	46.767,00	211.709.948,00	-0,02%
EUROPAM SPA	40.686,00	83.440,00	- 42.754,00	- 205,08 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPA	- 1.112.049.230,00	231.242.776,00	- 1.343.292.006,00	20,79%
GUCCI LOGISTICA SPA	37.078.137,00	222.956,00	36.855.181,00	-0,60%
IN'S MERCATO SPA	83.311.559,00	351.015,00	82.960.544,00	-0,42%
IPER MONTEBELLO SPA	33.358.971,00	333.495,00	33.025.476,00	-1,00%
ITALPREZIOSI SPA	1.388.317,00	563.260,00	825.057,00	-40,57%
IVECO SPA	- 220.744.927,00	391.654.300,00	- 612.399.227,00	177,42 %
LAMBORGHINI AUTOMOBILI SPA	25.644.946,00	89.133.349,00	- 63.488.403,00	- 347,57 %
LAVAZZA SPA	88.181.692,00	4.438.807,00	83.742.885,00	-5,03%

MAGAZZINI GABRIELLI SPA	15.584.663,00	52.538,00	15.532.125,00	-0,34%
PAM PANORAMA SPA	- 12.622.815,00	- 10.540.815,00	- 2.082.000,00	-83,51%
SAME-DEUTZ FAHR	- 7.726.403,00	17.438.464,00	- 25.164.867,00	225,70 %
TAMOIL	8.719.474,00	-	8.719.474,00	0,00%

Come si può osservare, 7 delle 18 società analizzate senza la capitalizzazione dei costi di sviluppo avrebbero presentato risultati economici alquanto deludenti.

Entrando nello specifico, si può notare come, nel caso di FCA, Iveco e PAM panorama, la presenza dei costi di sviluppo nell'attivo riduce il peso delle perdite.

Automobili Lamborghini Spa invece, senza la capitalizzazione dei costi di sviluppo avrebbe chiuso addirittura l'esercizio in perdita.

Il caso di Italtre SpA, infine, non è eclatante come gli altri appena esposti ma, comunque, in assenza dei costi di sviluppo avrebbe avuto un utile quasi dimezzato.

C'è da dire che le società oggetto di studio non hanno quasi mai dato indicazione in nota integrativa di un'eventuale presenza di residui di costi di ricerca o di pubblicità che non rispettavano i requisiti per il mantenimento in bilancio e nemmeno di una eventuale rideterminazione della vita utile.

Risulta quindi interessante, in mancanza di tali informazioni, cercare di capire cosa è accaduto a tali categorie di costi. Per farlo vengono poste a confronto la "voce spese di sviluppo" relativa al 2015, presente nel bilancio 2016, con quella "spese di ricerca, sviluppo e pubblicità", presente nel bilancio 2015.

Si ricorda, infatti, che nel bilancio 2016, ai fini del rispetto del principio della comparabilità dei bilanci, le poste contabili inerenti l'esercizio 2015 devono essere rideterminate secondo le novellate disposizioni.

Nel caso di specie, se i due importi corrispondono, significa che i costi di ricerca e sviluppo soddisfano le condizioni richieste per rimanere in bilancio.

In caso contrario tre sono le possibilità: o sono stati stralciati o sono confluiti tra

i costi di impianto e ampliamento o ne è stata rideterminata la vita utile¹¹³.

L'altra novità riguardate le disposizioni inerenti i costi di sviluppo, infatti, è relativa alla stima del periodo di ammortamento. Questa, come per l'avviamento, deve essere effettuata secondo la vita utile e solo in casi eccezionali, quando ciò non è possibile, in un periodo che non ecceda i cinque anni.

Ricordiamo che le disposizioni relative agli oneri pluriennali hanno effetto retroattivo. Premesso ciò, teoricamente, le società avrebbero dovuto stimare nuovamente i costi di sviluppo iscritti in attivo ante 2016, secondo la vita utile appunto. Nel caso in cui questa venga rideterminata, avviene inevitabilmente una variazione nel patrimonio netto. Due sono le possibilità:

- il periodo di ammortamento aumenta;
- il periodo di ammortamento diminuisce.

Nel primo caso il patrimonio netto aumenta perché l'importo degli ammortamenti diminuisce.

Viceversa, nel secondo caso, il patrimonio netto subisce una contrazione perché sopporta maggiori ammortamenti.

Fatte queste premesse andiamo ad analizzare la seguente tabella:

Tabella 18. Confronto tra costi di sviluppo.

Dati in migliaia di euro

Società'	Spese ricerca, sviluppo e pubblicità 2015	Spese di sviluppo 2015 "riadattate"	Variazione
ACCIAIERIE BERTOLI SA-FAU SPA	24.416,00	24.416,00	-
CONAD	597.633,00	281.725,00	315.908,00
COSTA CROCIERE SPA	32.147.386,00	32.147.386,00	-
DUFERCO ENERGIA SPA	11.420,00	11.420,00	-
ESSELUNGA SPA	58.997,00	58.997,00	-

¹¹³ Si ricorda che nella voce in esame, relativa al bilancio chiuso nell'esercizio 2015, sono presenti anche i costi di pubblicità che, se al primo gennaio 2016 rispettano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, verranno fatti confluire in tale voce.

EUROPAM SPA	108.073,00	108.073,00	-
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	308.673.844,00	308.673.844,00	-
GUCCI LOGI- STICA SPA	361.514,00	361.514,00	-
IN'S MERCATO SPA	361.514,00	361.514,00	-
IPER MONTE- BELLO SPA	220.546,00	220.546,00	-
ITALPREZIOSI SPA	141.053,00	-	- 141.053,00
IVECO SPA	289.638.855,00	-	-
LAMBORGHINI SPA	75.227.166,00	101.029.435,00	25.802.269,00
LAVAZZA SPA	2.209.558,00	2.209.558,00	-
MAGAZZINI GABRIELLI SPA	3.940,00	3.940,00	-
PAM PANO- RAMA SPA	761.967,00	761.967,00	-
SAME DEUTZ- FAHR ITALIA SPA	19.332.900,00	19.332.900,00	-
TAMOIL ITALIA SPA	83.200,00	83.200,00	-

Come si evince dalla tabella 24, ci sono tre casi in cui è presente uno scostamento tra spese di ricerca, sviluppo e pubblicità 2015 e spese di sviluppo 2015 "riadattate".

Andiamo ad analizzarli nel dettaglio.

CONAD

Come evidenzia la tabella 24, Conad è una di quelle società che presentano uno scostamento tra i costi di sviluppo relativi al 2015.

In primo luogo, si è andato a verificare nel relativo bilancio se tale differenza fosse confluita nella posta relativa ai costi di impianto e ampliamento e la risposta è

stata negativa.

Si è passati dunque ad analizzare il patrimonio netto, per capire la causa della variazione:

Immagine 2. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto estratto dalla nota integrativa di Conad

PATRIMONIO NETTO										Tabella 11
Movimenti	(A) I. Capitale	(A) III. Ris. di rivalutaz. part. art. 7 L. 59/92	(A) IV. Ris. legale indiv. L. 904/77	(A) V. Ris. statutarie indiv. L. 904/77	(A) VI. Altre riserve (conv. all'Euro)	(A) VI. Altre riserve (arrot. all'unità di Euro)	(A) VIII. Utile (perdite) portati a nuovo	(A) IX. Utile (perdita) dell'esercizio	(A)	TOTALE P.N.
Saldo al 31/12/2014	10.305.165	1.185	30.206.156	17.988.927	1	-3	0	3.934.297		62.435.728
Destinazione utile 2014	0	0	1.180.289	2.635.979	0	0	0	0		3.816.268
Incrementi	0	0	0	0	0	4	0	12.635.849		12.635.853
Decrementi	0	0	0	0	0	0	0	-3.934.297		-3.934.297
Saldo al 31/12/2015 pubblicato	10.305.165	1.185	31.386.445	20.624.906	1	1	0	12.635.849		74.953.552
Adeguamento retroattivo DLgs 139/2015:										
stralcio costi di ricerca e pubblicità capitalizzati								-929.374	0	-929.374
effetto fiscale (imposte anticipate)								259.295	0	259.295
stralcio quota di ammortamento 2015								0	613.466	613.466
riversamento imposte anticipate 2015								0	-171.157	-171.157
Saldo al 31/12/2015 comparativo	10.305.165	1.185	31.386.445	20.624.906	1	1	-670.079	13.078.158		74.725.782
Destinazione risultato 2015 (adeg. retroattivo DLgs 139/2015)	0	0	0	0	0	0	442.309	-442.309		0
Destinazione risultato 2015 (delibera assembleare)	0	0	3.790.755	706.019	0	0	0	-12.635.849		-8.139.075
Incrementi	0	0	0	0	0	0	0	3.086.216		3.086.216
Decrementi	0	0	0	0	0	-3	0	0		-3
Saldo al 31/12/2016	10.305.165	1.185	35.177.200	21.330.925	1	-2	-227.770	3.086.216		69.672.920

La nota integrativa del bilancio di Conad, nei commenti alle variazioni del patrimonio netto e per quanto concerne gli utili portati a nuovo così recita:

“Il prospetto riporta altresì la riconciliazione fra il patrimonio netto al 31/12/2015 redatto secondo la precedente versione dei principi contabili nazionali e quello redatto in conformità ai nuovi principi contabili nazionali. Infatti gli importi comparativi al 31/12/2015 (e conseguentemente il saldo di apertura al 1/1/2016) sono stati rettificati rispetto a quanto risultante dal bilancio pubblicato per effetto dell'applicazione retroattiva delle disposizioni introdotte dall'art. 6, c. 4, D.Lgs. 139/2015 (stralcio dei costi pluriennali relativi a ricerca e pubblicità capitalizzati in precedenti esercizi e dei relativi ammortamenti).

La rettifica è stata rilevata:

- a riduzione del patrimonio netto (nelle perdite portate a nuovo) per lo stralcio dei

costi capitalizzati

- ad incremento dell'utile dell'esercizio, per lo stralcio della quota di ammortamento 2015".

ITALPREZIOSI SPA

Per prima cosa è stato verificato se la diminuzione nella voce "spese di sviluppo" potesse essere attribuibile ad uno "spostamento" dei costi di pubblicità tra i costi di impianto ampliamento.

Analizzando il bilancio 2016 si vede che, per il 2015, la voce costi di impianto e ampliamento presenta un valore pari a 141.053,00 e che, sempre per lo stesso anno, nel bilancio 2015 tale voce era pari a zero.

In tal caso i costi di pubblicità evidentemente rispettavano tutti i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento e, dunque, sono stati fatti confluire in quest'ultima voce.

LAMBORGHINI SPA

Anche Lamborghini Automobili SpA presenta uno scostamento per le spese di sviluppo 2015.

In tal caso tale variazione non è configurabile né come uno stralcio dei costi di ricerca o di pubblicità, né come una trasposizione di costi nella voce "costi di impianto e ampliamento".

Viene riportato il seguente estratto dalla nota integrativa del bilancio:

Immagine 3. Prospetto di riconciliazione del patrimonio netto di Lamborghini SpA

Riconciliazione del patrimonio netto e note esplicative

Di seguito si riportano le riconciliazioni tra il Patrimonio Netto della Società al 1 Gennaio 2015 ed al 31 Dicembre 2015 ed il risultato netto per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015, predisposti in conformità con i principi contabili applicati nel precedente esercizio:

<i>(In Euro)</i>	01/01/2015			01/01/2015
	Precedentemente alla registrazione degli effetti della Riforma Contabile	Effetto del cambio del periodo di ammortamento dei costi di sviluppo	Effetto imposte	A seguito della registrazione degli effetti della Riforma Contabile
PATRIMONIO NETTO 01/01/2015	1.831.915.601	16.544.078	(4.615.798)	1.843.843.881

<i>(In Euro)</i>	2015			2015
	Precedentemente alla registrazione degli effetti della Riforma Contabile	Effetto del cambio del periodo di ammortamento dei costi di sviluppo	Effetto imposte	A seguito degli effetti del cambiamento di principio
CONTO ECONOMICO 2015	34.792.814	9.258.191	(2.583.035)	41.467.970

<i>(In Euro)</i>	31/12/2015			31/12/2015
	Precedentemente alla registrazione degli effetti della Riforma Contabile	Effetto del cambio del periodo di ammortamento dei costi di sviluppo	Effetto imposte	A seguito della registrazione degli effetti della Riforma Contabile
PATRIMONIO NETTO 31/12/2015	2.366.708.417	25.802.269	(7.198.833)	2.385.311.853

“Le modifiche apportate, a fini comparativi, al bilancio approvato dall’assemblea dei soci del 29 aprile 2016, sono interamente riconducibili agli effetti del cambio del periodo di ammortamento dei costi di sviluppo capitalizzati.

A partire dal bilancio 2016, dunque, poiché i costi capitalizzati dalla società sono afferenti ai costi sostenuti per lo sviluppo dei modelli auto a marchio Lamborghini, la vita utile degli stessi deve essere considerata pari al ciclo di vita stimato, che risulta superiore rispetto al limite di 5 esercizi precedentemente previsto per l’ammortamento.

Gli effetti del cambio sono stati registrati retrospettivamente, contabilizzandone gli

effetti sul saldo di apertura dell'esercizio 2016.

Come è possibile osservare dalla tabella, per effetto di tale cambio di principio, il patrimonio netto al 1 gennaio 2015 ed al 31 dicembre 2015, risultava superiore per un ammontare pari rispettivamente a 11,9 milioni ed a 18,6 milioni di euro al netto dell'effetto imposte."

5.3. I costi di sviluppo: l'ammortamento

Come più volte anticipato, l'altra novità relativa i costi di sviluppo, è quella della stima del periodo di ammortamento in base alla vita utile.

Premesso ciò, teoricamente, le società avrebbero dovuto stimare nuovamente i costi di sviluppo iscritti in attivo ante 2016, secondo la vita utile appunto.

Inizialmente si è provato a vedere quante aziende ritengono la vita utile dei costi di sviluppo attendibilmente stimabile:

Tabella 19. Attendibilità di stima della vita utile.

vita utile stimabile	vita utile non stimabile/nessuna indicazione in nota integrativa
12	6
66,7%	33,3%

Andiamo a vedere, per le 18 società oggetto di analisi, le scelte effettuate in merito alla stima della vita utile, ponendole a confronto anche con il periodo di ammortamento vigente nel 2015:

Tabella 20. Confronto periodo ammortamento 2016 e 2015

SOCIETA'	Ammortamento 2015	Ammortamento 2016
ACCIAIERIA BERTOLI SAFAU SPA	5	5
CONAD SPA	3	3

COSTA CROCIERE SPA	5	5
DUFERCO ENERGIA SPA	5	5
ESSELUNGA SPA	5	5
EUROPAM SPA	5	5
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPA	10	10
GUCCI LOGISTICA SPA	9	9
IN'S MERCATO SPA	5	5
IPER MONTEBELLO SPA	2	2
ITALPREZIOSI SPA	5	5
IVECO SPA	10	10
LAMBORGHINI AUTOMOBILI SPA	5	8
LAVAZZA SPA	5	5
MAGAZZINI GABRIELLI SPA	5	5
PAM PANORAMA SPA	5	5
SAME DEUTZ FAHR SPA	10	10
TAMOIL SPA	10	10

Per avere una visione più generale delle tendenze assunte dalle società del campione, osserviamo ora la seguente tabella riassuntiva:

Tabella 21. Anni di vita utile spese di sviluppo.

anni di ammortamento	5 anni	10 anni	3 anni	2 anni	8 anni
Numero di aziende	11	4	1	1	1
Percentuale	61,1%	22,22%	5,6%	5,6%	5,6%

Come si può osservare dalla tabella 31, il 61,1% delle società oggetto di studio ammortizza i costi di sviluppo in cinque esercizi.

Esselunga SpA e In's mercato SpA hanno dichiarato di non poter attendibilmente stimare la vita utile per i costi di sviluppo e dunque li hanno ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.

Ciò che ha fatto la maggior parte delle aziende analizzate, è stato invece dichiarare di poter stimare attendibilmente stimare la vita utile e poi utilizzare per semplicità, anche a fini fiscali probabilmente, lo stesso periodo di ammortamento utilizzato in precedenza.

Fiat Chrysler Automobiles SpA, Iveco SpA e Same-Deutz Fahr SpA, invece, presentano un periodo di ammortamento di 10 esercizi.

I primi ammortizzano le spese di sviluppo, acquisite nel 2013, in 10 esercizi: evidentemente già in quell'esercizio tali costi erano stati stimati sulla base della vita utile, in deroga a quanto prevedeva la precedente disciplina che prevedeva l'ammortamento in primis entro 5 esercizi e solo in casi eccezionali secondo la vita utile.

Applicando retroattivamente le novellate disposizioni, quindi, il risultato è stato il medesimo.

Iveco invece dichiara di avere un incremento della voce e di averne attendibilmente stimato la vita utile in 10 esercizi.

Same Deutz Fahr invece non fornisce nessuna informazione aggiuntiva.

Per quanto concerne gli altri casi “anomali”, Conad Spa nel 2016 ha avuto un incremento della voce e dichiara di non poter stimare con ragionevole certezza la vita utile e, dunque, prosegue con un periodo di ammortamento di 3 esercizi, esattamente come ante decreto.

Infine, Lamborghini Automobili SpA, quella che in merito all’analisi della voce in parola è stata maggiormente precisa, dichiara di aver ammortizzato tali costi sulla base del ciclo di vita dei prodotti ossia in 8 esercizi. C’è da aggiungere che tale scelta, come osservato nel precedente paragrafo, ha contribuito a migliorare l’utile della società.

5.4. Un riepilogo

Per capire ancora meglio la portata delle scelte effettuate dalle società oggetto di analisi viene analizzata la seguente tabella, in cui si mettono a confronto utile al netto dei costi di sviluppo e periodo di ammortamento di questi ultimi:

Tabella 22. Correlazione tra utile e vita utile dei costi di sviluppo

Società	utile al netto dei costi di sviluppo	Vita utile
ACCIAIERIA BERTOLI SAFAU SPA	12.912.208,00	5
CONAD SPA	2.802.009,00	3
COSTA CROCIERE SPA	569.388.882,00	5
DUFERCO ENERGIA SPA	12.344.190,00	5
ESSELUNGA SPA	211.709.948,00	5
EUROPAM SPA	-42.754,00	5

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPA	-1.343.292.006,00	10
GUCCI LOGISTICA SPA	36.855.181,00	9
IN'S MERCATO SPA	82.960.544,00	5
IPER MONTEBELLO SPA	33.025.476,00	2
ITALPREZIOSI SPA	825.057,00	5
IVECO SPA	-612.399.227,00	10
LAMBORGHINI AUTOMOBILI SPA	-63.488.403,00	8
LAVAZZA SPA	83.742.885,00	5
MAGAZZINI GABRIELLI SPA	15.532.125,00	5
PAM PANORAMA SPA	-2.082.000,00	5
SAME DEUTZ FAHR SPA	-25.164.867,00	10
TAMOIL SPA	8.719.474,00	10

Come si può notare, le società evidenziate in giallo presentano un utile al netto dei costi di sviluppo molto basso o negativo e, allo stesso tempo, una lunghezza della vita utile degli oneri pluriennali in parola pari a quella massima consentita. Si può desumere che tali società abbiano capitalizzato i costi di sviluppo per non presentare risultati economici molto bassi o addirittura negativi e, per di più, abbiano stimato la vita utile di tale categoria di onere in un numero elevato di esercizi in modo tale da sopportare minori ammortamenti durante l'esercizio.

5.5. I costi di sviluppo: la qualità dell'informativa

L'analisi dei bilanci effettuata sul campione ha fatto emergere delle "carenze" anche per quanto concerne la qualità dell'informativa fornita nella nota integrativa per i costi di sviluppo.

Come visto per l'avviamento andiamo a vedere che tipo di informazioni prescrivono di fornire OIC e Codice civile, nelle note al bilancio:

Tabella 23. Adempimenti informativi delle società.

Adempimenti richiesti dagli OIC e dal Codice Civile	n. di aziende del campione che ha adempito	Percentuale
I diversi progetti di sviluppo	0	0%
L'ammortamento dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità del periodo precedente	0	0%
Numero di anni per l'ammortamento dei costi di sviluppo per singolo progetto	0	0%
Informazione relativamente alla vita utile, se stimabile o meno	12	66.6%
Movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce ogni incremento e decremento di valore	17	94.4%

Motivazioni alla base della modificazione dei criteri di ammortamento	0	0
Informazioni sulla destinazione dei costi di ricerca e pubblicità residui al primo gennaio	3	16.6%

Vediamo anche, come fatto per l'avviamento, il numero di aziende che ha adempiuto per ciascun onere informativo:

Tabella 24. Numero di aziende e numero di adempimenti

Numero di adempimenti	Numero di aziende	percentuale
0/7	0	0%
1/7	0	0%
2/7	3	16,7%
3/7	4	22,2%
4/7	8	44,4%
5/7	2	11,1%
6/7	1	5,5%
7/7	0	0%

Come si può notare, anche per i costi di sviluppo, le informazioni fornite in nota integrativa sono decisamente poche rispetto quelle che prescrivono i principi contabili e il codice civile.

Nessuna delle 18 aziende del campione ha specificato quali sono i progetti di sviluppo che, come noto, rappresentano una condizione necessaria ai fini della capitalizzazione del costo.

Nella maggior parte dei casi le aziende oggetto di analisi si sono limitate a fornire unicamente l'ammontare dei costi di sviluppo con il relativo costo storico,

fornendo le informazioni unicamente in relazione ai coefficienti di ammortamento.

Infine, solamente in tre casi, in nota integrativa veniva fornita spiegazione sul trattamento dei residui dei costi di ricerca e pubblicità presenti in bilancio al primo gennaio.

5.6. L'avviamento

Per quanto attiene l'avviamento, il Decreto 139/2015, come già anticipato, dava due possibilità:

- applicazione retroattiva delle nuove disposizioni; o
- applicazione prospettica.

Ricordiamo che scegliendo la prima delle due possibilità le società dovrebbero effettuare una nuova stima delle vite utili degli avviamenti iscritti in attivo, valutandoli primariamente secondo la vita utile e, nei casi in cui essa non sia attendibilmente stimabile, in un periodo che non vada oltre i 10 anni.

Cominciamo quindi l'analisi andando a vedere quali decisioni hanno preso le 56 aziende analizzate in merito a questa scelta:

Tabella 25. Scelte tra opzione retroattiva e prospettica

Opzione retroattiva	Opzione prospettica
2	54
0.036%	96,44%

Viene premesso che nessuna delle società ha dato informazioni in nota integrativa in merito alla scelta effettuata e, dunque, per capire se una società abbia optato per l'opzione retroattiva o quella prospettica è stato comparato, ancora una volta, l'importo dell'avviamento del bilancio 2015 presente nel bilancio 2016 con quello del 2015 relativo al bilancio 2015.

Dall'analisi è subito emerso che quasi tutte le aziende del campione, ha optato, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per l'opzione prospettica.

Dunque, in sostanza, gli avviamenti iscritti ante 2016 sono stati mantenuti in

bilancio continuando ad utilizzare le stesse regole contabili in vigore ante decreto 139.

La possibilità di utilizzare l'opzione prospettica ha permesso, ovviamente, un risparmio in termini di oneri amministrativi, e una più semplice redazione del bilancio.

Nel più dei casi si osserva che l'ammortamento è stato stimato in 10 anni, ossia nel limite massimo consentito dall'articolo 2426.

5.7. L'avviamento: ammortamento e vita utile

Andiamo ora ad osservare, in relazione agli anni di ammortamento, quali sono state le scelte delle varie società:

Tabella 26. Anni di vita utile

5 anni	10 anni	18 anni	20 anni
10	25	12	9
17,9%	44,6%	21,4%	16,1%

La maggior parte delle aziende, dunque, valuta la vita utile per l'avviamento in 10 esercizi, ossia la durata massima consentita.

Vediamo ora, invece, quante di queste società hanno dichiarato che la vita utile fosse attendibilmente stimabile:

Tabella 27. Possibilità di stima della vita utile

vita utile attendibilmente stimabile	Vita utile non stimabile
51	5
91,1%	8,9%

Incrociando i dati delle tabelle 16 e 17 si ottiene quanto segue:

Tabella 28. Anni di ammortamento e fattibilità di stima della vita utile

	Vita utile attendibilmente stimabile	Vita utile non attendibilmente stimabile
Amm.to 5 anni	10	0
Amm.to 10 anni	20	5
Amm.to 18 anni	12	0
Amm.to 20 anni	9	0

Come si può osservare dalla tabella 18, le società del campione che dichiarano di non riuscire a stimare la vita utile ammortizzano l'avviamento sistematicamente in 10 esercizi, ossia nel limite massimo consentito dalle nuove norme.

Nei casi in cui, invece, dichiarino di poter valutare attendibilmente la vita utile si notano quattro tendenze: 20 aziende ripartiscono il costo in dieci esercizi, altre 10 in 5, altre 12 in 18 esercizi, e le restanti 9 toccano la soglia massima consentita dal codice, ovvero 20 esercizi.

Dalla tabella 18 si vede inoltre che un elevato numero di società del campione osservato ha stimato la vita utile dell'avviamento in 18 esercizi.

Questo fa pensare ad una scelta legata esclusivamente al raccordo con il calcolo degli oneri in sede di dichiarazione IRES.

Anche se già anticipato nei precedenti capitoli, ricordiamo ancora una volta che la deducibilità fiscale dell'ammortamento è consentita in 1/18 per esercizio. La scelta di una vita utile per l'avviamento di 18 anni sembra dunque in linea con tale questione fiscale. In questo senso, infatti, non creandosi disallineamenti causati dalle differenze tra disposizioni civilistiche e del TUIR, i redattori del bilancio hanno un enorme risparmio in termini di oneri di redazione nonché amministrativi.

Vediamo ora, con l'ausilio di un'altra tabella, se esiste una qualche relazione tra la lunghezza del periodo di ammortamento e l'utile dichiarato dalle aziende. A questo scopo sono state "prese" le società del campione con i risultati economici peggiori, e questo è quanto ottenuto:

Tabella 29. Correlazione tra utile e lunghezza del periodo di ammortamento

Dati in migliaia di euro

	Utile (perdita)	Anni di vita utile
HEWLETT PACKARD	-18.370.203	20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	-1.112.049.230	20
IN'S SUPERMERCATI SPA	13.459.159	20
IVECO SPA	-220.744.927	20
PAM PANORAMA SPA	-10.540.815	20
REPSOL ITALIA SPA	-5.469.107	20
SMA	-108.295.789	20

Come si può facilmente notare, queste società, che hanno chiuso il bilancio 2016 in perdita, dimostrano una tendenza a stimare la vita utile dell'avviamento in 20 esercizi. Ciò, probabilmente, perché il fatto di ripartire il costo dell'immobilizzazione in parola su un minor numero di anni avrebbe pesato ancora di più sulle perdite registrate.

Il fatto, quindi, di avere minori ammortamenti che pesano come costo dell'esercizio, ha permesso di contenere le perdite che altrimenti sarebbero state ancora maggiori.

5.8. L'avviamento: le tecniche di stima della vita utile

Come già anticipato, il novellato OIC 24, visto che le nuove disposizioni impongono in primis la stima della vita utile, fornisce dei suggerimenti per la stima di questa.

Osserviamo, dunque, quali metodologie di stima hanno utilizzato le varie società:

Tabella 30. Indicazione del criterio utilizzato per stimare gli avviamenti iscritti in bilancio.

Indicazione del metodo utilizzato per la stima dell'avviamento	SI	NO
Numero di aziende	37	19
Percentuale	66.6%	34.4%

Dall'analisi effettuata sul campione, solamente 37 società delle 56 di cui sono stati studiati i bilanci hanno fornito un'informazione sul metodo adottato per stimare la vita utile dell'avviamento, i risultati sono stati i seguenti:

Tabella 31. Il metodo di stima della vita utile

periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici aggiuntivi legati all'operazione	Payback period	Media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l'operazione
19	18	0
51,35%	48,6%	0%

Come si vede dalla tabella, la maggior parte delle società ha deciso utilizzare la prima delle possibili modalità suggerite dall'OIC 24 per la stima dell'avviamento, ovvero calcolando il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione.

La terza metodologia, che studia le medie ponderate dei nuovi beni che entrano nella sfera di possesso dell'azienda, non è mai stata menzionata nelle note integrative delle aziende studiate.

Diciotto delle aziende hanno invece utilizzato la tecnica del tempo di recupero dell'investimento. Hanno dunque calcolato la vita utile sulla base del tempo che la società avrebbe impiegato per recuperarlo mediante i flussi di reddito prodotti dalla sinergia.

5.9. L'avviamento: casi particolari

Risulta interessante andare ad analizzare le operazioni contabili effettuate da due delle società che hanno optato per l'adozione retroattiva delle nuove leggi.

Si ricorda, come già anticipato nel capitolo terzo del presente lavoro, che nel caso in cui venga rideterminata retroattivamente la vita utile dell'avviamento avviene inevitabilmente una variazione nel patrimonio netto della società a causa del maggiore o minore ammontare di ammortamento.

L'OREAL ITALIA SPA

Nella nota integrativa al bilancio 2016 non vengono indicate variazioni nel periodo di ammortamento della voce "avviamento" che è pari a 18 esercizi. Confrontando gli importi 2015 bilancio 2016 e 2015 "normale" si nota che l'importo differisce come segue:

Avviamento 2015	euro 3.294.564
Avviamento 2015 "riadattato"	euro 4.369.564

Andando ad analizzare anche il bilancio 2015, infatti, si nota che la durata del periodo di ammortamento era di dieci esercizi.

Pare che tale decisione sia stata dettata dalla necessità di allineare ammortamento civilistico e fiscale dell'avviamento rendendo, in tal modo, più semplice l'operazione di dichiarazione dei redditi.

In questo caso nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto non viene fornita nessuna informazione in merito a variazioni della riserva di utili portati a nuovo.

REPSOL ITALIA SPA

Repsol è l'atra società che ha optato per l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni.

Nell'ultimo esercizio la società ha presentato un bilancio in perdita e, nel 2015 la vita utile dell'avviamento iscritto in attivo era stimata in 10 esercizi.

Nel 2016 non è stata compiuta alcuna operazione di acquisizione e la vita utile dell'avviamento è ora pari a 20 esercizi, si legge nelle note.

Questa è la differenza tra le due poste contabili nel bilancio 2015 e 2016:

Avviamento 2015	9.191.721
Avviamento 2015 "riadattato"	9.718.387

Anche in questo caso l'applicazione dell'opzione retroattiva sembra essere stata utilizzata unicamente per mere politiche di bilancio.

Il dimezzamento del periodo di ammortamento dell'avviamento già iscritto negli anni precedenti ha permesso all'azienda di sopportare un minor costo e, dunque, di contenere le perdite.

Purtroppo, anche in questo caso, non viene fornita un'adeguata informativa nella nota integrativa per poter apprezzare gli effetti sul patrimonio netto di tale variazione.

5.10. La qualità dell'informativa

La ricerca delle variabili oggetto di studio nei bilanci delle società analizzate è stata piuttosto complessa a causa della scarsa informativa presente nelle note integrative delle aziende. In certi casi, c'è da dire, che mancavano anche le informazioni più basilari, fondamentali per un lettore del bilancio.

Fatte queste premesse, andiamo ad osservare la seguente tabella, in cui da un lato vengono elencate le informazioni che sono state ricercate nell'analisi empirica e dall'altro viene illustrato il relativo numero di aziende che ha adempiuto allo specifico onere. Tali informazioni sono le stesse che l'OIC 24 e l'articolo 2427 del

codice civile dispongono di illustrare in nota integrativa per quanto attiene la posta contabile “avviamento”.

Tabella 32. Le informazioni in nota integrativa

Informazione	n. aziende che hanno adempiuto
Indicazione delle diverse operazioni di acquisizione (o operazione straordinaria) per le quali l'azienda ha iscritto un avviamento nel bilancio	12
Indicazione dell'anno in cui è avvenuta ogni singola operazione	12
Indicazione dell'ammontare di ogni singola operazione	4
Indicazione dell'utilizzo dell'opzione prospettica o di quella retroattiva	0
Indicazione del criterio utilizzato per la stima della vita utile	38
Descrizione delle motivazioni per le quali non è stato possibile pervenire alla stima della vita utile	0
Descrizione delle motivazioni alla base di una stima della vita utile superiore a 10 anni	0
Tabella con le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e relativo costo storico	52
Indicazione dell'importo annuo di ammortamento dell'avviamento	48

Vediamo, invece, quali sono le percentuali di “diligenza” delle società, ovvero a quanti oneri informativi hanno adempiuto le varie società, con l'ausilio della seguente tabella:

Tabella 23. Gli oneri informativi adempiuti

Numero di adempimenti	Numero di società	Percentuale
0/9	0	0%
1/9	0	0%
2/9	0	0%
3/9	7	12.5%
4/9	13	23.21%
5/9	15	26.8%
6/9	7	12.5%
7/9	8	14.28%
8/9	6	10.71%
9/9	0	0%

Come si può notare, i livelli di informativa forniti dalle società sono di scarsa rilevanza.

Per quanto concerne le varie distinzioni per ciascuna operazione, alcune società la effettuavano ma, nonostante ciò, il resto delle informazioni per relativa operazione veniva a mancare o mancavano di completezza.

Alcune aziende infatti segnalano le differenti operazioni senza poi informare il lettore sulla vita utile applicata a ciascuno oppure informandolo solamente su alcune operazioni e non su altre.

Infine c'è da sottolineare che la maggior parte delle società che dichiara di avere avuto più di un'operazione di acquisizione ha poi riferito solamente una vita utile per l'avviamento e, immagino quindi, che per tutti sia stato applicato il medesimo coefficiente di ammortamento.

Per quanto attiene alla vita utile, solamente due società che l'hanno valutata in più di 10 anni hanno fornito le motivazioni alla base della scelta in nota integrativa.

Inoltre, nessuna delle società che non è riuscita a stimare la vita utile dell'avviamento ne ha dato le adeguate motivazioni.

Conclusioni

La riforma dei bilanci avvenuta con il decreto 139/2015, come si è potuto vedere, ha avvicinato in modo consistente le disposizioni nazionali con quelle dei principi IAS/IFRS.

Si è potuto notare come l'evoluzione della disciplina civilistica e dei principi OIC, avvenuta con il recepimento delle ultime due direttive comunitarie, stia facendo dei passi avanti verso quell'armonizzazione contabile a livello di unione europea. Nel lavoro svolto il primo capitolo è servito a comprendere come si è potuti arrivare alle disposizioni attuali relativamente alle immobilizzazioni immateriali:

1. in primo, luogo studiando quanto disposto nella Direttiva 2013/34/UE che, in sostanza, prescrive delle regole contabili da utilizzare mutate dai principi contabili IAS/IFRS;
2. in secondo luogo, analizzando i principi internazionali che interessano le immobilizzazioni immateriali ossia lo IAS 38 e lo IAS 36. In tal modo è risultato più semplice la comprensione delle nuove disposizioni.

Successivamente si è visto come funzionano le disposizioni che trattano la materia in ambito civilistico e si è visto, inoltre, quanto siano utili le prescrizioni dei principi OIC quando c'è la necessità di colmare quelle "lacune" che lascia il legislatore civilistico spesso lascia nelle norme che scrive.

Si è poi passati a studiare le nuove disposizioni sugli intangibili e sulla perdita durevole di valore che sono il frutto, in buona parte, di quanto esposto nel primo capitolo quando si è parlato dei principi contabili internazionali.

I nuovi articoli 2426 e 2427, assieme al novellato OIC 24, sono il frutto di un costante avvicinamento, iniziato già nel 2014, verso i principi internazionali che, come già visto, non prevedevano mai la capitalizzazione dei costi di ricerca e di quelli di pubblicità.

Le diversità però, nonostante si siano ulteriormente assottigliate, ancora ci sono, e sono date principalmente dalla presenza dei c.d. oneri pluriennali che il principio IAS 38 non prevede.

In merito alla perdita di valore invece, le disposizioni sono sostanzialmente "figlie"

dello IAS 36 e ricalcano, in buona parte, la stessa disciplina.

La differenza più interessante è stata certamente quella della possibilità, data alle piccole imprese, di applicazione del metodo semplificato per il calcolo della perdita di valore. Tale metodologia, come visto nel corso del capitolo 4 è di agile applicazione e permette alle società di piccole dimensioni di risparmiare tempo ed enormi costi, sproporzionati per i benefici che si otterrebbero con l'applicazione della metodologia ordinaria.

Infine l'analisi empirica, che ha portato, a mio avviso, a risultati discordanti.

L'obiettivo era quello di studiare gli effetti delle nuove disposizioni sulle scelte delle aziende ma sono emerse alcune "lacune" dai bilanci studiati.

In primo luogo non è stato facile raccogliere i dati necessari per effettuare un'analisi empirica adeguata.

In molte occasioni si è dovuto ricorrere a "collage" di dati presi un po' da bilanci dell'esercizio precedente, un po' da altre voci di bilancio per riuscire a comprendere quantitativamente e qualitativamente l'entità di alcune delle poste contabili analizzate.

In secondo luogo, l'analisi ha fatto emergere una tendenza delle aziende all'utilizzo delle novellate disposizioni del decreto 139/2015 per praticare vere e proprie politiche di bilancio.

Queste tendenze si sono viste in particolar modo con l'avviamento, con variazioni della vita utile atte a diminuire gli ammortamenti dell'esercizio e presentare utili (perdite) più favorevoli (meno pesanti).

Per quanto concerne i costi di sviluppo, invece, si è vista una tendenza a cercare di mantenere questa categoria di onere pluriennale nei bilanci.

Come esposto nel capitolo 5, a causa della mancanza tra le note al bilancio dell'informativa in merito al trattamento dei costi in parola, si è dovuto procedere ad un confronto tra gli utili del bilancio del 2015 e quelli registrati nel bilancio 2016 per capire se emergevano delle differenze e, conseguentemente, capire l'utilizzo che era stato fatto dei residui.

Ad avviso di scrive, però, la qualità e quantità dell'informativa che le aziende hanno proposto nelle note integrative è stata molto limitata e ciò ha impedito, nel corso dell'analisi empirica, di ottenere risultati interessanti.

La “pochezza” delle informazioni ha infatti impedito di cogliere appieno gli effetti del cambio di normativa.

Una delle motivazioni per le quali il livello di *disclosure* è così basso può essere legata ai costi-benefici che essa comporta. I risultati ottenuti sottolineano che probabilmente i benefici informativi nel fornire delle note al bilancio accurate siano inferiori rispetto ai costi sostenuti.

In ogni caso sono emerse delle tendenze abbastanza simili da parte delle aziende analizzate che sono, in buona sostanza, riconducibili essenzialmente a scelte di convenienza e a vere e proprie politiche di bilancio e tralasciando quindi l'applicazione delle leggi secondo la vera ratio insita nelle novellate disposizioni.

Riferimenti bibliografici

Allegrini M., Greco G., Ferramosca S., Le prassi di impairment test in Italia e nel Regno Unito, una ricerca, *Amministrazione e Finanza*, vol. 5, 2012.

Amaduzzi A., (2010), *Dal costo al Fair Value: il nuovo approccio IASB*, Franco Angeli, pp.15 – 25.

Amaduzzi A., La definizione e i criteri di misurazione dell'avviamento, *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 5, 2004.

Balduzzi S., Nasole A., Sotti F., *Bilanci IAS/IFRS*, Pirola Il Sole 24Ore ed., 2008.

Basi A., Montinari. C. (2017). Nuovo OIC 9 e Impairment test: metodo ordinario e semplificato a confronto. *IPSOA quotidiano*, 1-3.

Bauer R., Sergiacomo A., *I nuovi principi contabili OIC Commento ed esempi pratici*, Maggioli ed., 2015.

Biancone P., *Le attività immateriali, l'avviamento e l'impairment nei bilanci. Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e US GAAP*, Giuffr  Editore, 2012.

Bonacchi M., Menicacci L. (2017). Nuovo bilancio d'esercizio e analisi esterna: prime riflessioni sull'impatto del decreto 139/2015. *Controllo di gestione*.

Brealey R., Myers S.C, Allen F., Sandri S., *Principi di finanza aziendale*, quinta edizione, McGrawHill, Milano, 2006.

Colucci E., Riccomagno F., *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, seconda edizione, Cedam, Padova, 1995.

Comoli M., Corno F., Vigano A., (a cura di), *Il bilancio secondo gli Ias*, Giuffrè, Milano, 2006.

Capamozzi D. (2017). Avviamento: la revisione dei principi contabili. *Il quotidiano del commercialista*.

Capodaglio G., *I principi contabili in Italia e le loro prospettive future*, in “Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, n. 9-10, 2002.

Confindustria e ODCEC (2017). *Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs 139/2015 e ai Principi contabili nazionali*.

D'Alauro G., (2011), *L'avviamento nei bilanci aziendali: Impairment test e disclosure*, Financial Reporting (3): pp.11 – 43.

D'alessio R., Antonelli V., Russo E., (2015). *Immobilizzazioni materiali e ammortamento dei beni*. Torino: Maggioli editore.

Dan, G. (2017). Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno-Concessioni, licenze, marchi e diritti simili. *My Solution-guide operative*.

Dezzani F., Bianconi P.P., Busso D., (2014). *IAS/IFRS, 3° edizione*. Milano: IPSOA editore.

Ernst & Young, (2011), *Impairment of Long – Lived assets, goodwill and Intangible assets. US GAAP and IFRS*.

Farneti G., *Economia d'azienda*, FrancoAngeli, Milano 2007.

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La svalutazione delle immobilizzazioni tecniche alla luce dell'OIC 9, svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Problematiche tecniche ed operative*, Circolare del 15 marzo 2015.

Fondazione Luca Pacioli, *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, Documento n. 13 del 22 maggio 2002.

Fornaciari L. (2017). OIC 9: Immobilizzazioni, come valutarle con l'impairment test. *IPSOA*.

Forte W., Sannino G., Tartaglia Polcini P., "*Fair value*", in AA.VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Giappichelli, Torino, 2013.

Gasparra A., (2011), *L'applicazione dei principi contabili internazionali. Alcune considerazioni in tema di fair value*, Università degli Studi Ecampus, pag. 12 - 19.

Gervasio D., *L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS sulle politiche di bilancio e sulla revisione legale dei conti*, Cacucci ed., 2013.

Giunta F., Pisani. M. (2001). Cambiamenti nelle politiche contabili e correzione di errori determinanti: spunti per una rilettura dell'articolo 2423-ter del Codice civile. *Rivista dei dottori commercialisti*.

IAS 36 - Riduzione di valore delle attività. (Novembre 2008).

IAS 38 - Attività immateriali. (Novembre 2008).

Lucianelli G., "*I principi di separatezza e coerenza valutativa nel bilancio d'esercizio. Fondamento e applicazione*", in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, 98, 3-4, 1998, pp. 147-162.

Marchi L., Potito L., L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane quotate, 2012.

Marcon C., Sostero U., *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni*, Contabilità Finanza e Controllo n. 4, 2014.

Miele L., Bontempo F., Sura A., Fabi T., (2006). *Bilancio e reddito d'impresa*. Milano: Egea.

Nova M., (2006). *Impairment test. L'applicazione alle cash generating units e all'avviamento*. Milano: Egea.

Venuti M., (2008). il principio the substance over the form nel bilancio IAS/IFRS. *Le Società*.

Morelli, V. (2008). *Il marchio e le altre immobilizzazioni immateriali*. *Eutekne*.

Nicoletta, S. (2007). Costi di impianto e pubblicità. *Economia Aziendale online review*.

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali. (2014).

OIC 24: Immobilizzazioni immateriali. (2016).

OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. (Dicembre 2016).

OIC 9 - Perdita durevole di valore delle immobilizzazioni. (Agosto 2014).

OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni. (Dicembre 2016).

Parbonetti A. (2010). *I principi contabili internazionali: Immobilizzazioni e strumenti finanziari.* Roma: Carocci editore.

Patimo R. (2017). *OIC 24: spese di ricerca e pubblicità: patrimonio netto più a rischio? IPSOA quotidiano.*

Pisoni P., (2015). Perdite durevole di valore delle immobilizzazioni: metodo semplificato previsto dall'OIC 9 ed implicazioni operative. *Il Tributo.*

Poli S., *La svalutazione delle immobilizzazioni materiali nei bilanci delle imprese italiane,* Giappichelli ed., 2012.

Portalupi A., *Il recepimento della Direttiva 34: impatti non solo contabili.,* Amministrazione&Finanza., n.4/2016 da pag. 53 a 60.

Potito L., (2004). *Gli intangibili in bilancio, Comunicazione e rappresentazione.* Milano: Egea.

Potito, L. (2008). *Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese.* Torino: Giappichelli.

Quagli A., D'Alauro G., (2014). *Contabilità e bilancio. Aggiornato con: principi OIC, nota integrativa e relazione sulla gestione, relazione dei sindaci e dei revisori, legge di stabilità 2014.* Milanofori – Assago. IPSOA editore.

Santesso E., Sostero U., (2001). *Prontuario dei principi contabili internazionali*. Milano: Gruppo 24 ore.

Santesso E., Sostero U. (2007). *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche*. Milano: Gruppo 24 ore.

Sesana T., Magnano San Lio L., (2015). *I nuovi OIC: la disciplina delle immobilizzazioni*. Milano: Scuola di alta formazione Luigi Martino.

Sesana, T. (2014). *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati: novità e riflessi sulla disciplina nazionale. I quaderni della scuola di alta formazione*.

Sica, G. (2006). IAS 36: "Impairment test" su singole attività. *Guida alla contabilità e bilancio*, 68-70.

Sottoriva C., (2014). *La riforma della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato: una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE*. Milano: Giuffrè editore.

Teodori C., (2006). *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: Le attività immateriali Impairment test*. Torino: Giappichelli.

Teodori C., (2005). The possible effects of IAS 38 on financial performances and the level of disclosure on the harmonisation process. *British Accounting association workshop*.

Vagnozzi O., (2011). *La misurazione al fair value. strumenti finanziari e fiscalità*.

Vasapolli A., Vasapolli, G. (2009). *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*. Milano. IPSOA.

Venuti, M. (2014). il bilancio d'esercizio secondo la nuova direttiva contabile europea. *Rivista dei dottori commercialisti*.

Visconti, M. (s.d.). La valutazione economica dell'avviamento. *Azienditalia*.

Vitale, R. (2002). *Guida operativa ai principi contabili*. Milano: Il Sole 24 Ore.

Riferimenti normativi

Articolo 2423 Codice civile.

Articolo 2426 Codice civile.

Articolo 2427 Codice civile.

Articolo 2446 Codice civile.

Articolo 2447 Codice civile.

Direttiva 2013/34/UE.

Sitografia

<https://www.fiscomania.com/2018/04/oneri-pluriennali/>

<http://claconsulting.it/wp-content/uploads/2017/07/Le-immobilizzazioni-immateriali.pdf>

<http://www.manzana.it/index.php/video/9-articoli/486-crediti-e-debiti-al-costo-ammortizzato-e-attualizzato>

<https://www.pwc.com/it/it/publications/ghosts/oic-2016.html>

http://www.assonime.it/layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/Guide/Documents/Book_NuovoBilancioEsercizioDEFweb.pdf

Indice delle immagini

<i>Immagine 1: Albero decisionale per la registrazione della perdita di valore</i>	28
<i>Immagine 2: Prospetto delle variazioni di patrimonio netto estratto dalla nota integrativa di Conad</i>	98
<i>Immagine 3: Prospetto di riconciliazione del patrimonio netto di Lamborghini ASu-tomobili SpA</i>	100

Indice delle tabelle

<i>Tabella 1: limiti per le micro-imprese</i>	5
<i>Tabella 2: limiti per le piccole imprese</i>	5
<i>Tabella 3: limiti per le medie imprese</i>	6
<i>Tabella 4: documentazione da presentare per categoria di impresa</i>	10
<i>Tabella 5: piano di ammortamento e conteggio per il computo della perdita di valore</i>	24
<i>Tabella 6: Fair value attività immateriali</i>	25
<i>Tabella 7: effetti contabili del rilevamento della perdita nel caso di utilizzo del costo storico rivalutato</i>	27
<i>Tabella 8: condizioni per la rilevazione dei costi di sviluppo</i>	46
<i>Tabella 9: ammortamento civilistico e fiscale</i>	54
<i>Tabella 10: confronto tra vecchio e nuovo comma 5) articolo 2426</i>	58
<i>Tabella 11: confronto tra vecchio e nuovo comma 6) articolo 2426</i>	68
<i>Tabella 12: valori delle varie voci di bilancio attribuibili a ciascuna CGU</i>	85
<i>Tabella 13: flussi di cassa previsti per CGU</i>	86
<i>Tabella 14: flussi attualizzati per ciascuna CGU</i>	86
<i>Tabella 15: capacità di ammortamento</i>	88
<i>Tabella 16: calcolo della capacità di ammortamento</i>	89
<i>Tabella 17: il peso sull'utile dei costi di sviluppo</i>	94
<i>Tabella 18: confronto tra costi di sviluppo</i>	96
<i>Tabella 19: attendibilità di stima della vita utile</i>	101
<i>Tabella 20: confronto tra periodo di ammortamento 2016 e 2015</i>	101
<i>Tabella 21: anni di vita utile spese di sviluppo</i>	103

<i>Tabella 22: correlazione tra utile e vita utile dei costi di sviluppo</i>	104
<i>Tabella 23: adempimenti informativi delle società</i>	106
<i>Tabella 24: numero di aziende e numero di adempimenti</i>	107
<i>Tabella 25: scelte tra opzione retroattiva e prospettica</i>	108
<i>Tabella 26: anni di vita utile</i>	109
<i>Tabella 27: possibilità di stima della vita utile</i>	109
<i>Tabella 28: anni di ammortamento e fattibilità di stima della vita utile</i>	111
<i>Tabella 29: correlazione tra utile e lunghezza del periodo di ammortamento</i>	111
<i>Tabella 30: indicazione del criterio utilizzato per stimare gli ammortamenti iscritti in bilancio</i>	112
<i>Tabella 31: il metodo di stima della vita utile</i>	
<i>Tabella 32: le informazioni in nota integrativa</i>	115
<i>Tabella 33: gli oneri informativi adempiuti</i>	116